

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 534-607-1183-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE MELANDRI)

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1987

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali (n. 534)

d'iniziativa dei senatori **DELLA BRIOTTA, FABBRI, SCEVAROLLI, SELLITTI, VASSALLI, CIMINO, DI NICOLA, MURATORE, NOVELLINI, CASTIGLIONE, ORCIARI, BUFFONI, MASCIADRI, FRASCA, SPANO**
Ottavio, **BOZZELLO VEROLE, GRECO, COVATTA e VELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1984

Legge-quadro per l'istituzione e la gestione di aree protette
(n. 607)

d'iniziativa dei senatori **MELANDRI, BERNASSOLA, CECCATELLI, DI LEMBO, FERRARA Nicola, SCARDACCIONE, VENTURI, VERNASCHI, BOMBARDIERI, D'AMELIO, FONTANA, CONDORELLI, MASCARO, FOSCHI, FIMOGNARI e PACINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1984

Norme per la conservazione della natura e per le aree protette
(n. 1183)

d'iniziativa dei senatori **CASCIA, DE TOFFOL, MARGHERITI,
COMASTRI, CARMENO, GIOINO, GUARASCIO, RASIMELLI,
FELICETTI, LA VALLE, CANETTI, VECCHI, IANNONE, CONSOLI,
BOLLINI, BERLINGUER, MAFFIOLETTI, PIERALLI e VOLPONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Il problema della tutela dell'ambiente naturale e della regolamentazione istitutiva e gestionale delle aree protette (parchi e riserve naturali in particolare) è stato più volte all'attenzione del Senato, sia attraverso l'attuazione di indagini di grande rilievo ed ampiezza sia in relazione alla presentazione e all'avviato esame di qualificate iniziative parlamentari e governative per la definizione di una legge-quadro o per l'istituzione di parchi nazionali in zone particolarmente idonee del nostro territorio.

All'interesse del Senato per il problema, si è accompagnato un ampio dibattito nella società civile, la quale, unitamente al crescente disagio per taluni effetti degenerativi sull'ambiente naturale apportati dallo sviluppo economico, registrava anche una più viva consapevolezza dell'urgenza e importanza del problema della salvaguardia e/o del recupero delle risorse naturali, quale condizione per uno sviluppo qualitativamente più equilibrato; un problema che, come è noto, la grande stagione delle trasformazioni culturali, economiche e sociali del Paese, rapida ed, anche per questo, inevitabilmente squilibrata, non aveva saputo percepire ed apprezzare in tutta la sua ampiezza e rilevanza.

Il testo che viene ora presentato alla vostra attenzione tiene conto del complesso dibattito svoltosi nelle istituzioni e nella società civile, un dibattito caratterizzato da aspetti negativi (come la frequente incomunicazione tra i soggetti interessati; le polemiche che percorrono l'opinione pubblica; i rivendicazionismi delle parti in causa), ma anche da aspetti fortemente positivi, quali una sensibilità più matura ed esigente ed una coscienza più accorta in ordine alle condizioni qualitative dello sviluppo che, a sua volta, presentandosi con caratteri fortemente diversi oggi da quelli degli anni passati, consente più approfondite valutazioni di prospettiva.

È questa diversa situazione che ci sollecita a valutare il problema quale momento del

più ampio obiettivo di un diverso rapporto tra uomo e ambiente; essendo chiare, per di più, la peculiarità e la singolare delicatezza di questo rapporto per quanto specificatamente ci riguarda: i beni naturali, una volta distrutti, non si ricostituiscono; il danno arrecato è generalmente irreversibile. Da questo deriva un ovvio dovere di prudenza e di realismo.

Al di là dello specifico campo oggetto del presente disegno di legge, resta, pertanto, ferma l'ovvia esigenza di vedere promossa una generale efficace protezione dell'immenso patrimonio naturale che l'Italia ha la fortuna di possedere e il cui ulteriore deterioramento costituirebbe una perdita dalle incalcolabili conseguenze negative sulle presenti e sulle future generazioni.

2. Appare dunque chiaro che la costituzione di taluni territori, particolarmente ricchi di valori naturalistici, scientifici, estetici, in aree protette, va considerato un momento importante ma non sufficiente di una più generale politica di tutela del patrimonio naturale del Paese, oltrechè ovviamente di una politica complessiva dell'ambiente, entro la quale più propriamente una politica delle aree protette possa organicamente e coerentemente collocarsi, e senza della quale la stessa pur estesa istituzione di aree naturali protette perderebbe buona parte della sua efficacia e del suo significato: l'ambiente non si difende a spicchi, nè il patrimonio naturale può essere ricondotto *in toto* alle aree protette.

E tuttavia, la istituzione di queste in misure qualitativamente e quantitativamente adeguata, ed una loro corretta ed efficace gestione, assumono un significato che vale la pena, in questa sede, di sottolineare con particolare attenzione. Detta istituzione, infatti:

a) persegue con organicità e rigore la salvaguardia di ecosistemi ad alta densità di valori, generalmente sottoposti a rischi e tensioni socio-economiche rilevanti, sottraen-

doli alla normale fruizione umana (come per le riserve naturali, specie integrali), o regolamentandola in modo preciso al fine di non turbare o distruggerne il complessivo delicato equilibrio;

b) qualifica emblematicamente la politica ambientale di una nazione, rappresentandone uno dei punti certamente più significativi;

c) svolge una funzione educativa diretta ed indiretta, verso le giovani generazioni in particolare, ma anche nei riguardi di tutta la società, che è chiamata a confrontarsi con una realtà ricca di problemi, di esigenze, di suggestioni altamente formative;

d) stimola ed agevola la ricerca scientifica in importanti campi della conoscenza umana, creando le condizioni necessarie perchè essa possa adeguatamente esplicarsi;

e) può concorrere, in modo determinante, al recupero di vaste zone interne, marginali o marginalizzate, del Paese, promuovendo interventi e innescando processi di sviluppo atti a togliere dallo isolamento e dal sottosviluppo dette zone, e contribuendo a reinserirle in un più vitale circolo economico-civile-culturale.

Si tratta, dunque, di un capitolo certamente limitato ma sicuramente importante di una politica ambientale di una nazione; e la mai interrotta attenzione verso le aree naturali protette e i problemi della loro gestione; la persistente tenace richiesta che ad una loro estensione si pervenga; la estrema sensibilità con la quale le vicende e i problemi delle aree naturali protette esistenti vengono seguiti da crescenti aliquote della pubblica opinione, del mondo scientifico, dei giovani, pone alla classe politica il dovere di intervenire.

3. Anche perchè, in merito, la situazione del nostro Paese non può essere considerata del tutto soddisfacente.

Quanto all'estensione delle aree protette: se si ipotizza, come è stato fatto in altra sede, l'obiettivo finale da perseguire nell'8,10 per cento del territorio nazionale da costituire in aree protette, non si raggiungono nel nostro Paese valori superiori al 3/3,5 per cento, comprendendo in questa cifra tutte le

aree statali e regionali, costituite o in fase di avviata istituzione. Abbiamo nel nostro Paese: 5 parchi nazionali, un centinaio di riserve naturali dello Stato per una superficie complessiva di 110 mila ettari, 5 parchi regionali ed una trentina di riserve naturali regionali.

Va ancora notato che sono state costituite non più di un paio di riserve naturali marine, sulle venti programmate dalla legge 979/82, per la difesa del mare; e va altresì rilevato il fatto che per le grandi aree poste a cavallo di due o più Regioni, pur essendo generalmente condivisa l'esigenza di andare alla costituzione di grandi parchi naturali, nulla si è in realtà potuto concretizzare; che, anzi, detti ecosistemi (come ad esempio il comprensorio del Delta-Padano) rischiano di essere spostati in parchi regionali, che pongono con forza il problema della unità ecologica-naturalistica dei territori interessati. Va, infine, rilevato che l'azione delle Regioni, pur diversa da zona a zona, non appare ovunque soddisfacente; ed a ciò ha certamente contribuito la mancanza di una legge quadro, la cui urgenza si presenta, pertanto, evidente.

In conclusione, alla istituzione del Ministero dell'ambiente, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento una importante serie di istituti per la definizione e gestione della politica ambientale (consiglio nazionale, comitato tecnico-scientifico nazionale, servizio per la conservazione della natura, ristrutturazione del servizio geologico) e con la quale è stato costituito un preciso punto di riferimento anche per una politica di tutela del patrimonio naturale, con precisi poteri di individuazione delle aree di alto valore naturalistico, di intervento per l'imposizione di norme di salvaguardia, di vigilanza su tutte le aree protette naturali statali, va accompagnata l'emanazione di una normativa quadro, che organicamente regoli la materia e consenta ai molteplici soggetti interessati di muoversi secondo criteri collaborativi ed incisivi.

4. Alla Commissione si sono presentati, sulla base dei tre disegni di legge di iniziativa parlamentare (Della Briotta ed altri; Merandri ed altri; Cascia ed altri), numerosi punti e problemi di non facile soluzione e

tuttavia di capitale importanza ai fini di una equilibrata, razionale, efficace organizzazione normativa della istituzione e gestione delle aree naturali protette, di interesse nazionale, regionale e locale.

Detti problemi, possono, mi pare, essere raggruppati in alcuni principali capitoli quali:

- a) finalità della legge e della tutela; rapporto tra conservazione e sviluppo;
- b) istituzione delle aree naturali protette;
- c) gestione delle aree naturali protette;
- d) competenze dello Stato centrale e delle Regioni in materia;
- e) pianificazione e sviluppo: strumenti relativi;
- f) finanziamento.

A questi problemi si volgerà ora l'attenzione della presente relazione sul testo che la Commissione agricoltura propone all'Assemblea, risultante dall'unificazione dei citati tre disegni di legge. È lasciata ai colleghi la più diretta valutazione di punti particolari che, pur importanti, non sembrano abbisognare di dettagliati commenti od illustrazioni.

5. *Finalità della legge e della tutela.* — Esse sono ampiamente indicate agli articoli 1 e 2 del testo unificato. Basterà rilevare che cooperazione ed intesa tra Stato centrale, Regioni ed enti locali, coordinamento e indirizzo del Ministero dell'ambiente sono ritenuti punti essenziali. È ribadito il diritto dei cittadini all'informazione, alla partecipazione e all'azione, ed il relativo dovere di rispettare le risorse naturali del Paese; alle istruzioni pubbliche, di rendere effettivo il diritto-dovere di cui sopra. Le particolari condizioni di vulnerabilità e i particolari valori presenti motivano le specifiche ragioni di tutela di un'area, per questo sottoposta a permanente sorveglianza scientifica.

Di particolare rilievo il comma 4 dell'articolo 2 che afferma con forza, accanto all'obiettivo della conservazione dei valori dell'area, quello del miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo delle popolazioni residenti.

Di fronte al problema del rapporto tra

conservazione e sviluppo nelle zone interessate, che travaglia più di altri il dibattito volto ad individuare idonei strumenti di tutela, le norme in esame assumono la linea della tutela delle risorse naturali «con l'uomo e attraverso il suo concorso».

L'insieme delle norme proposte parte dalla convinzione che ciò sia non solo possibile ma reciprocamente utile per i due protagonisti, l'uomo e la natura, in un rapporto costante e necessario: in prospettiva, le popolazioni residenti possono trarre sicuri vantaggi da una intelligente e ben organizzata azione di salvaguardia delle risorse naturali; e il bene naturale richiede generalmente, per una sua sopravvivenza finalizzata, la presenza dell'uomo.

Si tratta di un equilibrio denso di problemi e di difficoltà; diverso e diversamente articolabile nelle diverse situazioni; da ricercare sul crinale di una compatibilità che può talora presentarsi ardua o di dubbia realizzazione, specie in presenza di chiusure culturali oltrechè di interessi divergenti o come tali presentati. Ma si ritiene che nella situazione del nostro Paese la conservazione dinamica delle risorse naturali costituisca l'obiettivo e l'impostazione più idonea, non negandosi con ciò, ovviamente, l'esigenza di interventi caratterizzati da rigide forme di vincolo, funzionali ad obiettivi di carattere scientifico od alla salvaguardia di valori di eccezionale rilievo, come è il caso delle riserve naturali integrali.

La convivenza uomo-natura è un rischio costante, ma è anche una esigenza ineludibile: chi voglia prescindere esaspera una conflittualità pericolosa, incoraggiando forme di reazione e di chiusura che mettono a repentaglio la stessa sopravvivenza del bene che si vuole tutelare.

Quanto sopra motiva la tensione, sottesa a tutto l'insieme delle norme proposte, nella evidente ricerca di un equilibrio che costituisca contemperamento e sintesi delle diverse esigenze, alla luce di una duplice considerazione:

- a) che ad una «resa economica» dell'area naturale protetta si può e si deve puntare, sempre che si guardino le situazioni in prospettiva, lungo l'arco di un certo numero

di anni. Nell'immediato, tutela ambientale ed esigenze economiche possono presentarsi come realtà divergenti;

b) che, in ragione del «servizio» che all'intera comunità nazionale o regionale rendono le popolazioni sottoposte ai vincoli dell'area protetta, ad esse ed alle loro esigenze sono dovute una considerazione ed un riscontro concreti.

Se viene perseguita la tutela di valori non strettamente economici, affermandone l'interesse generale rispetto ad eventuali interessi zionali contrastanti, occorre trarne le conseguenze, anche in ordine all'intensità degli interventi a beneficio e/o compenso per le popolazioni locali.

Le esigenze di vita e di sicurezza delle popolazioni locali non possono essere in nessun momento dimenticate e ciò anche perchè possa aversi quell'area di ampio e generale consenso, che solo può portare alla reale tutela dei beni naturali protetti.

6. *Istituzione delle aree naturali protette.* Vi provvedono lo Stato centrale, le Regioni, gli enti locali, i privati secondo i seguenti criteri:

a) la Commissione ha ritenuto che, in adesione al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la competenza per l'istituzione di aree protette debba, in via generale, essere riservata alle Regioni e, sulla base di programmi regionali, agli enti locali.

È, peraltro, previsto che, ove il programma nazionale di cui all'articolo 4 dichiara una zona di interesse nazionale o internazionale, in essa, con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere della Regione, possa essere istituita una riserva naturale dello Stato. Il decreto stabilirà a chi debba essere affidata la gestione della riserva stessa.

Si tratta, ovviamente, di casi limitati ed eccezionali.

Quanto ai Parchi nazionali, tenuto conto della istituzione di cui all'articolo 23, il testo all'esame non prevede alcun ulteriore intervento dello Stato centrale. Ovviamente, il Parlamento è, in questa come in ogni altra materia, sovrano;

b) agli enti locali ed ai soggetti privati ritenuti idonei è riconosciuta la facoltà di andare alla costituzione di aree protette di carattere locale, sulla base di apposita normativa regionale e semprechè dette aree siano comprese nei programmi regionali. Si vedano al riguardo gli articoli 2, comma 2, 19 comma 4, 14 comma 1.

7. *Gestione delle aree protette; partecipazione; sorveglianza scientifica.* — I problemi di cui al presente capoverso sono stati risolti dal testo all'esame secondo i seguenti criteri:

a) al Consiglio nazionale dell'ambiente, di cui alla legge istitutiva del Ministero, è stato affiancato (articolo 3) un Comitato speciale per le aree naturali protette, con larghi compiti di proposta, di concorso, di parere al Ministro, allo stesso Consiglio nazionale, alle Regioni, agli organismi gestori delle singole aree naturali protette. Detto Comitato, peraltro suggerito dall'articolo 11 della citata legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, è stato ritenuto opportuno in considerazione delle particolarità e complessità dei problemi attinenti alle aree naturali protette, anche per non appesantire ulteriormente l'agenda del Consiglio nazionale dell'ambiente e del Comitato tecnico scientifico nazionale;

b) alla gestione delle aree protette di interesse regionale e locale (capo III del testo unificato) provvedono gli organismi che la legge regionale (articolo 16) o l'atto del Consiglio regionale (articolo 19) costituiranno ed indicheranno. Viene peraltro precisato che agli enti locali territoriali ne venga di norma affidata la gestione, senza con ciò escludere altri soggetti pubblici e privati;

c) delle riserve naturali dello Stato oggi esistenti, onde meglio assicurare l'unitarietà di indirizzo richiesta dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, si è ritenuto di prevedere il mantenimento in gestione al Corpo forestale dello Stato; mentre per le nuove riserve naturali statali che, in via straordinaria e sulla base di una esplicita previsione del programma nazionale di cui all'articolo 4, dovessero essere costituite, sarà lo stesso decreto istitutivo a precisare quale debba essere l'organismo di gestione (articolo 13);

d) per i Parchi nazionali, acquisito per generale consenso che l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico appare tuttora essere la soluzione giuridica preferibile, la Commissione, a conclusione di un dibattito particolarmente travagliato ed approfondito, ha previsto un Consiglio direttivo di nomina del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'agricoltura, d'intesa con le Regioni interessate; Consiglio del quale devono essere chiamati a far parte, per la metà dei suoi componenti, i rappresentanti dei Sindaci del territorio interessato, e, per l'altra metà, esponenti designati dal Ministro d'intesa con le Regioni interessate. Ciò sembra consentire, da una parte, una adeguata e, di fatto, maggioritaria presenza di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, dall'altra una presenza significativa (e che si auspica qualificata ed esperta) degli organi centrali dello Stato.

Nell'adozione dell'intesa (mancando la quale, dopo il periodo di un anno, subentrano i poteri sostitutivi del Ministro) Governo, Regioni ed enti locali devono anche tenere presente (articolo 7 comma 3) gli interessi economici e culturali maggiormente presenti sull'area interessata.

La soluzione adottata può chiudere, a giudizio della Commissione, una disputa protrattasi fin troppo lungamente e che ha visto contrapposti illogicamente lo Stato centrale, le Regioni e gli enti locali: appare infatti chiaro, sulla base delle esperienze verificate, che, senza un coinvolgimento di fondo delle rappresentanze locali, la gestione di un'area naturale protetta è destinata a suscitare una conflittualità permanente e pericolosa, in prospettiva vanificatrice delle stesse possibilità di tutela dei valori dell'area; ed è altresì chiaro che, senza una qualificata, seppure non maggioritaria, presenza della rappresentanza del livello nazionale, la concitazione locale, il pregiudizio o almeno il sospetto, gli stessi interessi talora assai forti e in contrasto con le finalità istitutive dell'area, che più direttamente premono sul Parco tentandone l'assoggettamento a fini speculativi o di pseudo sviluppo, possono compromettere i valori delicati e non rigerabili dell'area.

Nella struttura proposta si ritiene sia stata

adottata una linea di equilibrio, che tiene conto delle molteplici esigenze prospettate: situazione per situazione potranno poi, il Ministro, le Regioni, i Comuni, trovare gli accordi migliori per la più rispondente struttura del Consiglio direttivo e per la migliore gestione del Parco;

e) d'altra parte, a garantire la salvaguardia dei valori che si vogliono tutelare, concorre, in maniera qualificante, la permanente sorveglianza scientifica esercitata dalla Commissione dei Nove di cui all'articolo 7 comma 5, le cui funzioni e la cui costante presenza, sia pure senza essere vincolante in ordine alle decisioni adottate dal Consiglio direttivo, non potrà non essere determinante per la valutazione dei punti e problemi essenziali della vita del Parco;

f) sulla corretta gestione dei Parchi nazionali, infine, oltre al potere di vigilanza di cui all'articolo 5 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (richiamata nel nostro testo) potrà poi favorevolmente influire la efficienza e qualificazione del *Corpo forestale dello Stato* per il quale, con l'articolo 6, vengono riprese e meglio specificate le indicazioni normative di cui al citato articolo 5 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente. Ciò tuttavia non esclude nè la costituzione od utilizzazione, da parte del Parco nazionale, di proprio Corpo di Guardie del Parco (istituto largamente e proficuamente utilizzato in tanti grandi parchi europei ed americani) nè l'utilizzo di altro personale volontario o convenzionato, come potrebbero essere, ad esempio, i giovani obiettori di coscienza.

8. *Competenza dello Stato centrale e delle Regioni.* — Poichè il problema delle competenze, in materia di tutela del patrimonio naturale, è stato oggetto di ampio dibattito in Commissione e in numerose altre sedi, appare qui opportuno riassumere sinteticamente i termini, relativamente alle norme del presente disegno di legge.

In sintesi, restano attribuiti allo Stato centrale, oltre al generale potere di indirizzo e coordinamento, particolarmente i seguenti punti:

la formazione ed approvazione, in costante collegamento e proposta con le Regio-

ni, del programma nazionale delle aree protette (articolo 4);

i compiti di concorso, proposta e parere del Comitato di cui all'articolo 3 (entro il quale, peraltro, sono ben rappresentati Regioni ed enti locali);

la gestione delle riserve naturali dello Stato oggi esistenti;

la istituzione di nuove riserve naturali dello Stato, semprechè le preveda il programma nazionale, elaborato, come sopra detto, col concorso delle Regioni;

la nomina del Presidente dei Parchi nazionali, dei rispettivi Consigli direttivi d'intesa con le Regioni, delle Commissioni scientifiche relative;

il potere sostitutivo, nei casi in cui Regioni od enti locali non adempiano a precisi obblighi di legge entro i termini previsti (norme di salvaguardia, redazione del programma, designazione dei membri del Consiglio direttivo, approvazione del piano e del regolamento...);

il finanziamento dei Parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, auspicabilmente con il concorso delle Regioni, sulla base di appositi accordi di programma.

Restano attribuite alle Regioni principalmente i seguenti punti, oltre, ovviamente, all'intera competenza per quanto riguarda le aree naturali protette di interesse regionale e locale (capo III):

l'approvazione del piano territoriale del Parco nazionale (articolo 8);

la delimitazione della zona contigua al Parco nazionale e la disciplina delle attività produttive, ricreative, di sviluppo, di caccia e pesca, in esse sviluppate;

l'approvazione del regolamento dei Parchi nazionali (articolo 9);

l'espressione del parere in ordine al regolamento di gestione di una riserva naturale dello Stato (articolo 13);

l'esercizio del potere sostitutivo nei riguardi degli enti locali, nel caso del mancato adeguamento degli strumenti urbanistici al piano del Parco;

l'esercizio dell'intesa per la determinazione della struttura dei Consigli direttivi e per la emanazione del decreto istitutivo dei

7 nuovi Parchi nazionali di cui all'articolo 23, nonchè dei Consigli direttivi di tutti i parchi nazionali esistenti, salvo quanto previsto dell'articolo 24;

il parere in ordine al provvedimento ministeriale di applicazione delle norme della presente legge ai Parchi nazionali esistenti (articolo 24).

Pare di poter osservare che il complesso della normativa proposta è del tutto coerente con quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, tale da consentire che il rapporto Stato-Regioni in materia possa avviarsi verso una fase profondamente costruttiva e collaborativa, quale esigono le imponenti esigenze del settore.

In particolare, la individuazione, una volta per sempre, delle aree di interesse nazionale (i parchi esistenti e quelli istituiti ai sensi dell'articolo 23; le riserve naturali esistenti); e le norme quadro di cui al capo III (che potranno consentire un'azione delle regioni auspicabilmente più incisiva in materia) possono costituire punto di riferimento chiaro per quella politica coordinata di tutela del patrimonio naturale del Paese, di cui è vivamente sentita la necessità.

9. *Pianificazione e sviluppo.* — Non sembra particolarmente necessario diffondersi, in questa relazione, in merito agli strumenti di piano previsti per la gestione delle aree naturali protette, parchi naturali in particolare: il piano (articoli 8 e 17), il regolamento (articoli 9 e 17) il piano di sviluppo (articoli 11 e 18), la disciplina dei rapporti tra piano del Parco e strumenti urbanistici degli enti locali (articoli 10 e 17). Una diretta lettura del testo ne potrà far risaltare l'essenzialità, pur nella complessità dei problemi che si affrontano.

Pare, invece, opportuno richiamare l'attenzione, in questa sede, sugli articoli 11, 12 e 18, che portano al concreto, con incisiva normativa, il soddisfacimento della esigenza che un'area protetta (un parco in modo particolare) costituisca un vero e proprio fattore di dinamica ripresa di attività, di ricollegamento di aree marginali o marginalizzate al più ampio contesto economico-sociale e terri-

toriale entro il quale sono collocate, di sviluppo complessivo delle popolazioni residenti.

Il programma di sviluppo e la priorità sui finanziamenti nazionali e regionali, prevista per la realizzazione di importanti interventi su dette aree, creano una base solida, ancorchè forse ancora insufficiente, per fare di un Parco uno strumento di ripresa, non contro i valori naturali presenti ma anzi da essi partendo per l'avvio dell'auspicato necessario processo di sviluppo. D'altra parte, come è stato già detto, sembra assolutamente giusto, oltre che necessario, che, nel momento in cui si chiedono sacrifici e si impongono limitazioni e vincoli, in nome e per la salvaguardia di valori nazionali, l'intera comunità nazionale concorra a recuperare le difficoltà e a risolvere i problemi delle aree interessate.

In merito, non si dimentichino neppure gli articoli 12 e 20, relativi sia all'obbligo di finanziare adeguatamente le aree naturali

protette istituite, sia al regime degli indennizzi, determinato secondo criteri particolarmente rigorosi.

10. Infine per quanto riguarda il finanziamento, della legge-quadro in esame, deve essere messo in rilievo lo sforzo certamente notevole, e comunque inusuale, operato dal Governo. Le risorse reperite ed impegnate, unitamente a quelle per le quali, in Commissione, il Governo ha assunto ulteriore esplicito impegno, portano ad oltre duecento miliardi, per gli anni 1987-1989, le disponibilità finanziarie sulle quali poter contare.

Ciò è chiara indicazione di un coerente e concreto interesse verso questo importante settore della politica ambientale nazionale, una politica che il presente testo unificato, sottoposto alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, per la sua più rapida approvazione, intende contribuire a completare ed intensificare.

MELANDRI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sui disegni di legge nn. 534, 607 e 1183

(Estensore COLELLA)

1° ottobre 1986

La Commissione, esaminato il testo unificato proposto dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che la Commissione di merito modifichi il testo per ridurre la portata finanziaria dai 50 miliardi annui attualmente previsti agli 8 miliardi annui così come stanziati nel Fondo globale, riservandosi peraltro di esaminare di nuovo il testo una volta modificato in coerenza con le indicazioni riportate.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

LEGGE QUADRO PER LA ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DELLE AREE NATURALI PROTETTE

CAPO I - FINALITÀ E STRUMENTI

- Art. 1 (Finalità della legge)
- Art. 2 (Principi generali e finalità della tutela. Le aree naturali protette: parchi, riserve e aree di carattere locale)
- Art. 3 (Comitato nazionale per le aree naturali protette)
- Art. 4 (Programma nazionale)
- Art. 5 (Misure di salvaguardia. Interventi)
- Art. 6 (Vigilanza, prevenzione e repressione)

CAPO II - AREE NATURALI PROTETTE D'INTERESSE NAZIONALE: PARCHI NAZIONALI E
RISERVE NATURALI DELLO STATO

- Art. 7 (Organi di gestione)
- Art. 8 (Piano del Parco - Aree contigue)
- Art. 9 (Regolamento del Parco)
- Art. 10 (Intese fra Parco e autorità locali)
- Art. 11 (Programma di sviluppo del Parco)
- Art. 12 (Risorse finanziarie - Priorità)
- Art. 13 (Riserve naturali dello Stato. Coordinamento con le aree protette marine confinanti)

CAPO III - AREE NATURALI PROTETTE D'INTERESSE REGIONALE

- Art. 14 (Programma regionale. Adeguamento. Misure di salvaguardia)
- Art. 15 (Consiglio scientifico regionale)
- Art. 16 (Parchi regionali)
- Art. 17 (Piano e regolamento del Parco regionale)
- Art. 18 (Programma di sviluppo e risorse finanziarie)
- Art. 19 (Istituzione e gestione delle riserve e delle altre aree protette)

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE. FINANZIAMENTI

- Art. 20 (Prelazione. Espropriazioni. Indennizzi)
- Art. 21 (Termini per i pareri obbligatori. Pubblicità)
- Art. 22 (Trasgressioni e sanzioni)
- Art. 23 (Nuovi Parchi nazionali)
- Art. 24 (Uniformazione)
- Art. 25 (Finanziamenti)

DISEGNO DI LEGGE**Legge-quadro per la istituzione e la gestione
delle aree naturali protette**

CAPO I

FINALITÀ E STRUMENTI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge, nel quadro degli interventi per la tutela dell'ambiente e in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, detta norme per la istituzione e la gestione delle aree protette naturali di interesse nazionale e regionale, al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nella Nazione.

2. Al fine di realizzare la tutela di cui al comma 1 lo Stato, le Regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione ed intesa. Spetta al Ministro dell'ambiente assicurare l'unitarietà d'indirizzo e il coordinamento.

3. La presente legge detta principi fondamentali e norme di riforma economico-sociale.

4. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

5. Son fatte salve le competenze primarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di aree naturali protette, stabilite nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Principi generali e finalità della tutela. Le aree naturali protette: parchi, riserve e aree di carattere locale)

1. Gli ambienti naturali, gli equilibri biologici, le risorse naturali, oggetto di tutela giuridica, sono beni della collettività. I citta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dini concorrono alla protezione dell'ambiente in cui vivono attraverso l'esercizio del diritto all'informazione, alla partecipazione ed all'azione con il correlativo dovere di rispettare e conservare le risorse naturali del paese. Le istituzioni pubbliche promuovono le condizioni che rendono effettivo il diritto-dovere di cui sopra. Gli strumenti di programmazione economica, urbanistica e sociale, gli interventi pubblici e privati sul territorio, le attività produttive, sono predisposti ed attuati in conformità ai principi di cui sopra.

2. Si definiscono aree naturali protette quei territori che, per i particolari valori presenti o per le particolari condizioni di vulnerabilità, sono sottoposti a regime speciale di tutela, caratterizzato da una permanente sorveglianza scientifica. Le Province, le Comunità montane, i Comuni e le forme associative di tali enti concorrono al perseguimento delle finalità di protezione del patrimonio naturale partecipando, nelle forme previste dalla presente legge e dalle leggi regionali, alla gestione delle aree naturali protette ed istituendo aree protette a carattere locale, in conformità alle disposizioni della legge regionale. Cittadini singoli o associati, nel rispetto delle norme emanate dallo Stato e dalle Regioni, possono ottenere dalla autorità competente l'autorizzazione alla costituzione di riserve naturali su terreni di loro proprietà od in loro legittimo possesso.

3. Le aree protette sono istituite per una o più delle seguenti finalità:

a) protezione e ricostituzione di ambienti o paesaggi naturali, o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;

b) protezione e ricostituzione di specie sia vegetali che animali, di comunità biotiche e dei loro *habitat*, segnatamente se rari e in via di estinzione o non più presenti nella zona;

c) salvaguardia di biotopi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante valore storico, scientifico, culturale e didattico, scenico e paesaggistico;

d) mantenimento o creazione di luoghi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di sosta per la fauna selvatica, sui grandi percorsi migratori della stessa;

e) realizzazione di programmi di studio o di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare, in ordine ai caratteri e alla evoluzione della natura, della vita, delle attività dell'uomo, nel loro sviluppo storico;

f) miglioramento del rapporto uomo-ambiente, con particolare riguardo alle attività agro-silvo-zootecniche;

g) recupero di aree marginali e ricostruzione e difesa degli equilibri idrogeologici;

h) educazione alla conservazione della natura attraverso la conoscenza degli ambienti naturali e la visita orientata delle aree protette.

4. L'istituzione di un'area naturale protetta persegue, unitamente alle prioritarie esigenze della protezione, conservazione e riqualificazione dei valori naturali presenti sull'area e della ricostituzione di quelli deteriorati e scomparsi, il miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo delle popolazioni residenti.

5. Le aree naturali protette si distinguono in parchi, riserve e aree di carattere locale.

6. I parchi sono costituiti da sistemi territoriali contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, in cui le attività dell'uomo sono esercitate in un regime di reciproca compatibilità con la conservazione dei valori naturali.

7. Le riserve sono istituite in zone del suolo e delle acque, generalmente di limitata estensione e prive di consistenti nuclei abitati, nelle quali la presenza di valori naturalistico-ambientali, scientifici, culturali, educativi, paesaggistici è meritevole di tutela particolarmente rigorosa. Per le riserve poste all'interno di un parco naturale o con esso confinanti, vengono assicurati, dagli organismi direttivi, criteri omogenei di gestione.

8. Le aree protette marine sono disciplinate dagli articoli 25 e seguenti della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano ad esse, in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quanto compatibili, le norme contenute nella presente legge.

Art. 3.

*(Comitato nazionale
per le aree naturali protette)*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Comitato tecnico scientifico per le aree protette naturali. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato ed è composto da esperti la cui competenza è attestata da curriculum scientifico. Essi sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e scelti:

- a) tre dal Ministro dell'ambiente;
- b) tre dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- c) tre su rose di nomi formulati dall'Associazione nazionale Comuni italiani, dall'Unione delle Province d'Italia, dall'Unione nazionale Comuni, Comunità, enti montani;
- d) quattro su rose di nomi formulate dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- e) quattro su rose di nomi proposte dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale delle ricerche.

2. Il Comitato:

- a) contribuisce alla elaborazione del progetto di programma nazionale di cui all'articolo 4;
- b) formula le proprie osservazioni su ciascuno schema di proposta di cui al comma 1 dell'articolo 13;
- c) formula proposte e indicazioni al Ministro dell'ambiente, anche ai fini della emanazione da parte del Governo di atti di indirizzo e coordinamento;
- d) propone all'organo competente la dichiarazione di interesse nazionale o internazionale di un'area, anche ai fini dell'inserimento, nel sistema internazionale delle aree

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

naturali protette, di riserve esistenti o da istituire;

e) esamina le proposte e i progetti per l'istituzione o l'ampliamento di riserve e parchi, che ad esso vengano sottoposti dagli organi centrali dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali o da altri organismi pubblici e privati, ed esprime in merito il proprio parere;

f) esprime pareri per la protezione delle zone umide e per l'applicazione sul territorio italiano delle convenzioni internazionali riguardanti la protezione del patrimonio naturale;

g) propone criteri ed indirizzi per la formazione del personale tecnico, scientifico ed amministrativo da impiegare nella gestione delle aree naturali protette;

h) svolge ogni altro compito previsto dalla presente legge.

3. I compiti di segreteria del Comitato sono svolti dal Servizio per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente. Dell'attività del Comitato è data adeguata pubblica informazione.

Art. 4.

(Programma nazionale)

1. Il Ministro per l'ambiente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle indicazioni e proposte formulate dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, da associazioni ed organismi di carattere nazionale e regionale operanti in materia, redige il progetto di programma nazionale degli interventi per la protezione del patrimonio naturale della Nazione.

2. Il programma:

a) indica gli obiettivi da conseguire e gli interventi da eseguire per la conservazione della natura, con speciale riferimento alla salvaguardia della flora e della fauna, del mare e delle coste, dei fiumi, dei laghi e delle loro sponde;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) stabilisce gli indirizzi generali per l'attività delle Regioni in materia, anche al fine di coordinare le iniziative di competenza;

c) dichiara l'interesse nazionale e internazionale di un'area naturale, precisando il tipo di protezione da adottare ed il termine entro il quale l'area naturale protetta deve essere istituita;

d) indica, su proposta delle Regioni interessate, le principali aree di interesse regionale, da sottoporre a tutela;

e) indica criteri e limiti della fruizione delle aree protette;

f) indica le zone da sottoporre a riserva integrale;

g) indica, sulla base della ricognizione dello stato delle aree naturali protette, le misure prioritarie, gli obiettivi ed i vincoli per conseguire il ripristino degli ambienti naturali, degli equilibri biologici e delle risorse naturali compromesse dall'azione dell'uomo o dagli eventi naturali. Il programma dovrà inoltre contenere le proposte di classificazione delle aree protette sia terrestri che marine, tenuto conto degli accordi internazionali, nonché delle raccomandazioni e degli studi delle organizzazioni internazionali competenti in materia. Ciascuna area naturale protetta avrà diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

3. Il progetto di cui sopra è inviato alle amministrazioni statali e alle Regioni interessate, che sono tenute, entro quattro mesi, a far conoscere le proprie osservazioni. Scaduto tale termine, il Ministro, tenuto conto delle osservazioni e proposte formulate dal Comitato di cui all'articolo 3, predispone il testo definitivo del programma, da sottoporre, entro i due mesi successivi, all'esame del Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il programma è approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

4. Col medesimo procedimento, il programma è aggiornato, una prima volta dopo tre anni, e successivamente ogni cinque anni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Misure di salvaguardia. Interventi*)

1. Sui territori individuati dal programma nazionale come aree da proteggere, le Regioni, entro 90 giorni dall'approvazione del programma nazionale, adottano, previa perimetrazione provvisoria, specifiche adeguate misure di salvaguardia.

2. In caso di inerzia da parte delle Regioni, entro i successivi trenta giorni, provvede il Ministro dell'ambiente.

3. Le misure hanno efficacia sospensiva nei confronti degli strumenti urbanistici e della esecuzione di opere pubbliche e private nelle parti in cui siano in contrasto. Esse rimangono in vigore fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano dell'area naturale protetta, di cui agli articoli 8 e 17.

4. L'inosservanza di tali misure comporta la riduzione in pristino a spese del trasgressore. Sono solidamente responsabili, per le spese, il committente e il direttore dei lavori.

5. Quando le misure di salvaguardia comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto devono essere previsti adeguati interventi a favore dei soggetti interessati.

6. Contestualmente all'adozione delle misure di salvaguardia le Regioni approvano specifici interventi di sviluppo per la corretta utilizzazione delle aree da proteggere e di quelle limitrofe.

7. Nei casi in cui avvenimenti di carattere eccezionale compromettano ambienti naturali specifici od equilibri biologici, il Ministro dell'ambiente adotta urgenti temporanee misure di salvaguardia, valide fino all'intervento della Regione competente.

8. Nelle aree indicate dal programma nazionale, fino all'adozione delle misure di salvaguardia è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Vigilanza, prevenzione e repressione*)

1. Sono attribuiti al Corpo forestale dello Stato, in attesa della relativa nuova disciplina, i compiti di vigilanza per la tutela del patrimonio naturale, e di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi connessi. Restano fermi gli altri compiti del Corpo forestale dello Stato previsti nell'ordinamento vigente, ivi comprese le particolari attribuzioni del personale con funzioni di polizia, nonché le attribuzioni delle Regioni a statuto ordinario e la potestà di autonomo ordinamento del Corpo forestale, propria delle Regioni a statuto speciale.

2. Per le attività di vigilanza, prevenzione e repressione nelle aree naturali protette, le Regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato. È stipulata, a tale scopo, apposita convenzione tra la Regione interessata e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che può anche prevedere l'affidamento in gestione al Corpo stesso di riserve naturali di interesse regionale e locale.

3. Gli enti amministratori di Parchi nazionali e regionali, ove non ritengano di avvalersi di proprio idoneo personale, si avvalgono del Corpo stesso per l'espletamento dei compiti di sorveglianza e di gestione, sulla base di apposite convenzioni.

4. Laddove le aree naturali protette regionali e locali costituiscano unità organiche territoriali con beni silvo-pastorali di enti locali e proprietà collettive, le Regioni si avvalgono, di norma, per l'attività di sorveglianza, degli organismi di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 ed all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

5. Il personale di vigilanza dei parchi e delle altre aree naturali protette, dipendente da enti pubblici, è agente di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato. I privati assicurano la sorveglianza delle aree protette da loro gestite mediante guardie giurate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. Per consentire alle amministrazioni interessate di provvedere alla adeguata formazione del personale tecnico superiore sono promossi, a cura del Ministero dell'ambiente, appositi corsi di formazione ed aggiornamento.

CAPO II

AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE NAZIONALE: PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI DELLO STATO

Art. 7.

(*Organi di gestione*)

1. Per ciascun Parco nazionale è istituito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 2 luglio 1986, n. 349, amministrato da un Consiglio direttivo composto dal Presidente e da non più di 18 membri.

2. Il Presidente del Parco è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente; ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività; esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

3. Il Consiglio direttivo del Parco è nominato dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previa intesa con le Regioni interessate, tenuto anche conto degli interessi economici e culturali maggiormente presenti sul territorio del Parco. La metà dei membri del Consiglio è designata al Ministro dall'assemblea dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sindaci dei Comuni il cui territorio ricade, tutto o in parte, entro i confini del Parco, con voto limitato ai due terzi dei membri da eleggere. L'assemblea è convocata e presieduta dal sindaco del Comune maggiormente popolato. Ove l'assemblea non provveda alla designazione entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, provvede il Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate. Ove l'intesa di cui al comma 1 non venga raggiunta entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto istitutivo dell'ente Parco, si applica quanto previsto al comma 3 dell'articolo 23. Il Consiglio direttivo delibera in merito all'attività del Parco, con particolare riferimento al bilancio preventivo e consuntivo, ai piani generali e speciali del Parco, ai regolamenti. Esso si riunisce almeno tre volte all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Per ciascun ente Parco è costituito un Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e composto da tre membri effettivi e due supplenti, designati rispettivamente i primi dal Presidente della Corte dei conti, dal Ministro del tesoro e dal Presidente della Regione principalmente interessata al Parco e i secondi dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente della Regione principalmente interessata.

5. Per ciascun Parco nazionale è costituita una Commissione tecnico-scientifica, nominata con decreto dal Ministro dell'ambiente e composta da non più di nove esperti, scelti su rose di nomi indicati dalle Università che hanno sede nelle Regioni il cui territorio rientri in tutto o in parte entro il territorio del Parco, dal Comitato di cui all'articolo 3, da enti od istituti di rilievo nazionale che svolgono la propria attività in materia di tutela della natura e dell'ambiente. La Commissione formula agli organi di gestione del Parco ogni indicazione utile al conseguimento dei fini istituzionali del Parco stesso e alla

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sua migliore gestione; coordina le indagini scientifiche ritenute opportune; esprime parere preventivo sugli atti che riguardino la conservazione dei valori e caratteri fondamentali dell'area tutelata, nonchè sui piani e programmi di intervento sull'area stessa.

6. Il Direttore dell'ente è nominato, a seguito di bando pubblico nazionale, dal Consiglio, con contratto a termine della durata non superiore a 5 anni, rinnovabili. Egli assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo e ne attua le deliberazioni. Il Direttore è altresì incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione, provvede a far osservare i vincoli e i divieti, le prescrizioni di legge e di regolamento; dirige i servizi ed adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento.

7. Il Presidente del Parco, i membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e della Commissione tecnico-scientifica durano in carica 5 anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. I componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri, durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

8. L'indennità di carica del Presidente, l'indennità di presenza dei componenti del Consiglio e della Commissione tecnico-scientifica, nonchè il rimborso spese, sono stabiliti con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Ciascun Parco è inserito nella tabella IV, allegata alla legge stessa.

Art. 8.

(Piano del Parco - Aree contigue)

1. Il Consiglio direttivo di ciascun Parco nazionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, predisporre ed adotta il piano territoriale di coordinamento del Parco. Il piano è elaborato tenendo conto degli indirizzi del programma nazionale, dei programmi regionali e delle isti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tuzioni locali, ed è approvato con legge dalla o dalle Regioni sul cui territorio il Parco si trova, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3.

2. Il piano del Parco approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della o delle Regioni interessate. I vincoli derivanti dalle prescrizioni in esso contenute sono di diretta ed immediata applicazione sia per le amministrazioni pubbliche che per i privati. Il piano del Parco costituisce, per quanto di competenza, parte integrante dei piani territoriali di coordinamento formati dalle Regioni ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e delle rispettive leggi regionali, nonchè degli altri piani. Entro sei mesi dall'approvazione del piano del Parco, i comuni interessati sono tenuti a recepire nei propri strumenti urbanistici le previsioni ed i vincoli del piano stesso; in caso di inadempienza, sono tenute a provvedere, entro i tre mesi successivi, le Regioni interessate o, in loro sostituzione, il Ministro dell'ambiente. Per le modifiche al piano del Parco, proposte successivamente alla sua approvazione, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Il piano del Parco dovrà, in particolare, prevedere:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti, caratterizzate da forme differenziate di utilizzazione, fruizione e disciplina;

b) livelli insediativi ammissibili per le residenze stabili, temporanee e turistiche, e per le attività economiche compatibili;

c) norme e criteri da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali.

4. Ai fini dell'articolazione di cui alla lettera a) del comma 3, nel piano saranno previste aree a diversa intensità di protezione. Potranno in particolare essere previste:

a) «zone di riserva integrale», nelle quali l'ambiente naturale va conservato nella sua integrità;

b) «zone di riserva generale», nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, am-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

pliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona possono tuttavia essere consentite le attività agro-silvo-pastorali e le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;

c) «zone di protezione», nelle quali sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco;

d) «zone di controllo», nelle quali tutte le attività di cui all'articolo 9 sono consentite, purchè non compromettano le fondamentali finalità del parco.

5. Al fine di consentire il coordinamento fra le finalità dei parchi nazionali e le scelte di sviluppo economico-sociale ed urbanistico delle aree immediatamente contigue, le Regioni, d'intesa con l'organismo di gestione del parco, determinano i confini di dette aree e adottano misure di disciplina delle attività produttive, ricreative e di sviluppo, della caccia e della pesca e delle altre attività, in esse sviluppate.

6. Al fine di assicurare la coerenza tra la disciplina posta in essere nel territorio del Parco e quella da osservare nelle aree contigue di cui al comma 5, il piano potrà indicare le norme e i criteri da applicarsi distintamente nelle diverse parti di tali aree, che dovranno essere recepiti nei rispettivi strumenti urbanistici locali, ai sensi del comma 3.

Art. 9.

(Regolamento del Parco)

1. L'esercizio delle attività consentite entro il territorio di un Parco nazionale è disciplinato da un regolamento, da adottarsi dall'organismo di gestione del Parco stesso entro tre mesi dall'adozione del piano di cui all'articolo 8. Il regolamento è approvato dalle Regioni interessate previo invio al Comitato di cui all'articolo 3, che si esprime in merito.

2. Il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quiete, del rispetto dei luoghi, e disciplina, in particolare:

a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, forestali e zootecniche;

c) l'ammissione, la circolazione, il soggiorno del pubblico;

d) le attività sportive, ricreative ed educative;

e) le attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) la raccolta delle specie vegetali;

g) il prelievo della fauna ai fini di riequilibrio biologico;

h) l'eventuale introduzione di specie vegetali ed animali;

i) l'uso delle acque superficiali e profonde;

l) la coltivazione delle cave e delle miniere esistenti.

3. Nei Parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.

4. Sulla base di quanto previsto dal piano del Parco, il regolamento determina i divieti e disciplina le deroghe ai medesimi, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del parco e nella misura compatibile con le finalità istitutive del parco stesso. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

5. Entro sei mesi dal suo insediamento, il consiglio direttivo del Parco adotta un regolamento provvisorio. Ove non provveda, si sostituisce ad esso il Ministro dell'ambiente.

Art. 10.

(*Intese fra Parco e autorità locali*)

1. Nell'ambito di quanto previsto dal piano del Parco, il rilascio di concessioni e autoriz-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

zazioni per la realizzazione di interventi, impianti od opere nelle zone del territorio comprese entro i confini del Parco, è sottoposto al preventivo nullaosta dell'organismo di gestione del Parco stesso. Dell'avvenuto rilascio deve essere data immediata comunicazione al pubblico mediante affissione nell'albo degli avvisi del Comune interessato nonché nella sede principale dell'ente Parco. Avverso il rilascio è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse. Il nullaosta di cui sopra non è necessario per le concessioni e le autorizzazioni relative alle zone di controllo di cui al comma 4 dell'articolo 8, o ad esse assimilabili, quando sia intervenuto il recepimento di cui al comma 2 del medesimo articolo 8.

2. Il nullaosta di cui al comma 1 deve limitarsi ad effettuare il riscontro tra la normativa di piano e di regolamento e l'opera in progetto e deve essere comunicato all'autorità competente entro i 120 giorni successivi alla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende negato.

3. Avverso il diniego è ammesso ricorso dell'autorità richiedente e dell'interessato al tribunale amministrativo regionale, il quale decide d'urgenza. Avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, con il rispetto della stessa procedura d'urgenza.

4. Il nullaosta rilasciato dal Parco sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il Consiglio direttivo, previo parere della Commissione tecnico-scientifica, può richiedere al sindaco competente territorialmente di sospendere attività, da chiunque poste in essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali dell'area protetta. Entro dieci giorni dalla richiesta il Sindaco, sentita la giunta municipale la accoglie o la respinge con ordinanza motivata, da notificare immediatamente al legale rappresentante del Parco.

6. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di cui al comma 5, la mancata notifica dell'ordinanza equivale a diniego contro il quale è esperibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente che, ove richiesto, può ordinare la sospensione delle attività di cui al medesimo comma 5.

7. Le Regioni, d'intesa fra loro ove sia necessario, stabiliscono le misure da adottare nei casi in cui, al fine di assicurare la conservazione dei valori di un'area protetta, occorra intervenire fuori dei confini di essa.

Art. 11.

(Programma di sviluppo del Parco)

1. Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano del Parco e dal regolamento e sulla base dei criteri indicati nel programma nazionale di cui all'articolo 4, il Parco promuove iniziative coordinate con quelle delle Regioni e degli enti locali territoriali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili. Il programma è adottato dall'organismo di gestione del Parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, e può essere annualmente aggiornato.

2. Il Parco può gestire direttamente o dare in concessione attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali; agevola e promuove, con propri contributi ad enti, associazioni e privati, attività e iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del Parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

3. Concorrono al finanziamento del programma di cui al presente articolo lo Stato, le Regioni, gli enti locali, gli altri organismi interessati. Possono essere adottati, a tale scopo, appositi accordi di programma.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

(Risorse finanziarie - Priorità)

1. Le risorse finanziarie del Parco devono consentire di far fronte al complesso delle spese di impianto e di esercizio del Parco stesso, per il raggiungimento delle sue finalità istitutive.

2. Oltre che da erogazioni o contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti od organismi pubblici e da privati, le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite anche da diritti e canoni che riguardino l'utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengano al Parco, o dei quali esso abbia la gestione.

3. Ai Comuni e alle Provincie il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un Parco, è riservata la priorità sui finanziamenti regionali e statali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del Parco stesso e nelle aree contigue di cui all'articolo 8, comma 5, dei seguenti interventi, impianti ed opere:

- a) riassetto dei centri storici e di edifici di particolare valore storico culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili;
- d) viabilità rurale;
- e) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio;
- f) attività culturali nei campi di interesse del Parco;
- g) agro-turismo escursionistico e naturalistico;
- h) attività sportive compatibili.

4. La medesima priorità è riservata ai privati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco.

Art. 13.

(Riserve naturali dello Stato. Coordinamento con le aree protette marine confinanti)

1. Le riserve naturali dello Stato sono istituite con decreto del Presidente del Consiglio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, su aree riconosciute dal programma nazionale di rilievo nazionale o internazionale, per i caratteri ambientali, naturalistici, culturali delle aree stesse, anche in relazione a specifiche finalità di ricerca e sperimentazione.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina i confini della riserva, ne precisa le caratteristiche principali, i vincoli e le finalità istitutive; dispone immediate adeguate misure di salvaguardia; definisce altresì il regolamento di gestione della riserva, sentite le Regioni sul cui territorio è ubicata la riserva stessa. La proposta è formulata di concerto con i Ministri competenti quando si tratti di terreni appartenenti al demanio dello Stato.

3. Per le modificazioni dei confini di una riserva naturale si applicano le procedure adottate per la sua istituzione.

4. Le riserve naturali dello Stato esistenti sono gestite unitariamente, secondo le direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, dal Corpo forestale dello Stato, per il tramite delle proprie strutture. Per le stesse si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui all'articolo 9.

5. Qualora un Parco o una riserva marina vengano istituiti in acque territoriali confinanti con un'area naturale protetta, l'organismo di gestione del Parco o della riserva stessa coordina la propria attività con quella dell'area naturale protetta confinante.

CAPO III

AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 14.

*(Programma regionale.
Adeguamento. Misure di salvaguardia)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni individuano, sentiti gli enti locali interessati, le aree re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gionali ritenute meritevoli di tutela, ai fini della formazione del programma regionale delle aree naturali protette. Il programma è approvato dalla Regione. Esso è periodicamente aggiornato, tenuto anche conto delle indicazioni e degli orientamenti contenuti nel programma nazionale. Entro il medesimo periodo di mesi sei, le Regioni adeguano la propria legislazione alle prescrizioni e ai principi contenuti nella presente legge.

2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del programma regionale, gli enti locali adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni ivi contenute. Le Regioni, decorso tale termine senza che il predetto adeguamento sia avvenuto, adottano misure di salvaguardia tese a tutelare gli ambienti naturali, gli equilibri biologici e le risorse naturali di particolare rilevanza. Nel caso di inerzia da parte delle Regioni, il Consiglio dei Ministri adotta dette misure di salvaguardia, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 3.

Art. 15.

(Consiglio scientifico regionale)

1. Ogni Regione costituisce il Consiglio scientifico regionale per le aree naturali protette, composto da studiosi delle discipline interessanti la tutela della natura e dell'ambiente, scelti in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza, attestata dai rispettivi curricula scientifici.

2. Il Consiglio scientifico ha il compito di approfondire ed aggiornare la conoscenza dei valori fondamentali delle aree naturali protette regionali e di dare agli organismi di gestione delle stesse ogni indicazione tecnica utile per la realizzazione dei fini istituzionali.

3. Qualora si tratti di indicazioni riguardanti la sopravvivenza dei valori fondamentali dell'area protetta, le indicazioni espresse sono vincolanti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(*Parchi regionali*)

1. I Parchi regionali sono istituiti con legge regionale, che ne determina i confini, le finalità, il finanziamento, nonché la struttura e la composizione dell'organismo direttivo.

2. La legge istitutiva fissa il termine entro il quale va approvato il piano del Parco, termine che non può comunque essere superiore ad anni due dalla data di istituzione. Precisa inoltre i vincoli immediatamente esecutivi cui l'area o parte di essa sono sottoposti. Il piano del Parco viene approvato previo parere del Consiglio scientifico di cui all'articolo 15.

3. Per la istituzione e la gestione di parchi che comprendono territori posti in più Regioni, queste provvedono d'intesa fra di loro, ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Alla modifica dei confini di un Parco regionale si provvede secondo le modalità previste dalla legge istitutiva.

Art. 17.

(*Piano e regolamento del Parco regionale*)

1. Il piano del Parco è predisposto e adottato dall'organismo di gestione del Parco e approvato dalla Regione, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla legge istitutiva. Il piano dovrà, in particolare, contenere le materie di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8.

2. Tenuto conto dei caratteri e dei valori ambientali presenti nelle singole zone, nonché della incidenza sugli stessi degli interventi dell'uomo, il piano determina le zone nelle quali è richiesta l'intesa tra ente locale e autorità del Parco per la realizzazione di detti interventi.

3. Entro il territorio di ciascun Parco regionale l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità del Parco medesimo è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

disciplinato da un regolamento, adottato e approvato in conformità a quanto disposto dalla legge regionale. Si applica quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Art. 18.

(*Programma di sviluppo e risorse finanziarie*)

1. Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento, il Parco promuove iniziative coordinate con quelle della o delle Regioni e degli enti locali territorialmente interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti.

2. A tal fine, nei modi e nei termini previsti dalla legge regionale, predispone un programma economico-sociale per la promozione delle attività compatibili.

3. Il programma di cui sopra è finanziato dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli altri organismi interessati. Può essere adottato, a tale scopo, un apposito accordo di programma.

4. Si applicano al Parco regionale le norme di cui al comma 2 dell'articolo 11 nonché quanto previsto dall'articolo 12 in quanto applicabile.

Art. 19.

(*Istituzione e gestione
delle riserve e delle altre aree protette*)

1. Le riserve naturali regionali sono istituite con atto del Consiglio regionale in attuazione del programma regionale di cui all'articolo 14. L'atto istitutivo determina la denominazione, i confini, i caratteri e le finalità della riserva medesima, i vincoli e i divieti relativi, e le modalità di gestione, affidata di norma ad enti pubblici territoriali singoli o associati ovvero ad enti ed associazioni private, operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente.

2. Per la istituzione e la gestione di riserve

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

su territori posti in più Regioni, queste provvedono d'intesa tra di loro ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. L'organismo di gestione della riserva naturale adotta il regolamento della riserva stessa che, in particolare, disciplina l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità della riserva, per il rispetto dei luoghi e per il miglior perseguimento delle finalità previste nell'atto istitutivo, e detta indirizzi in ordine alle attività di ricerca scientifica. Il regolamento è approvato in conformità a quanto disposto dalla Regione.

4. Le Regioni promuovono l'istituzione e la gestione di aree naturali protette di carattere locale, qualora siano previste dal programma regionale, da parte di Comuni e degli altri enti locali e da parte di organismi pubblici e privati, associazioni culturali e scientifiche, istituzioni sub-regionali e locali. Determinano altresì forme ed entità del concorso finanziario regionale, nonchè gli indirizzi generali ed i vincoli specifici minimi per il perseguimento delle aree protette costituite.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE. FINANZIAMENTI

Art. 20.

(Prelazione. Espropriazione. Indennizzi)

1. Lo Stato e le Regioni hanno diritto di prelazione sul trasferimento dei diritti reali degli immobili compresi nelle aree protette. Tale diritto può essere fatto valere anche per territori non inclusi entro i confini di un'area protetta quando sia intervenuta la proposta del Comitato di cui all'articolo 3 o del Consiglio scientifico regionale di cui all'articolo 15. La prelazione deve essere esercitata entro sei mesi dalla notifica della proposta di trasferimento avanzata all'ente da parte del proprietario, con l'indicazione del prezzo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, lo Stato o la Regione possono, entro un anno dalla trascrizione del contratto, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa. È fatta salva l'applicazione delle norme sul diritto di prelazione di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni.

2. L'acquisizione di immobili compresi in un Parco o in una riserva può essere effettuata anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e con le modalità previste dalla legislazione in materia, quando ricorrano comprovate necessità in relazione alle finalità di protezione del territorio interessato. La proposta di espropriazione è formulata, allo Stato o alla Regione, dall'organismo di gestione dell'area naturale protetta. La decisione sulla proposta è adottata entro sei mesi dalla trasmissione. Il mancato accoglimento è motivato.

3. Per le prescrizioni e i vincoli derivanti dal piano del Parco e dal regolamento di un'area protetta si applicano, quanto al diritto di indennizzo e alla sua misura, le norme vigenti in materia urbanistica. Le prescrizioni e i vincoli di cui sopra comportano l'immediato accertamento delle variazioni delle rendite afferenti agli immobili sui quali gravano le relative imposte.

4. Quando, per il perseguimento delle finalità istituzionali di un'area protetta, si verificano riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'organismo di gestione provvederà al conseguente indennizzo, nonchè all'indennizzo dei danni provocati; entro i confini dell'area, dalla fauna selvatica, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento. La valutazione del danno e del relativo indennizzo è effettuata entro i successivi 180 giorni. Le somme liquidate oltre il termine predetto sono maggiorate del tasso ufficiale di sconto per il periodo di ritardo registrato.

5. Avverso le determinazioni dell'organismo di gestione dell'area protetta è data facoltà di ricorso al Ministro dell'ambiente,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ove si tratti di aree protette nazionali, o alla Regione interessata, ove si tratti di aree protette regionali. La decisione sul ricorso va adottata entro i tre mesi successivi alla data di ricevimento del ricorso stesso.

6. Per i ricorsi avverso la determinazione degli indennizzi di cui al comma 3 è riconosciuta, in primo grado, la competenza esclusiva del pretore.

Art. 21.

(*Termini per i pareri obbligatori. Pubblicità*)

1. Tutti i pareri obbligatori previsti dalla presente legge, per i quali non sia altrimenti disposto, sono trasmessi al richiedente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Quando il parere non venga trasmesso entro il termine di cui sopra, esso si intende favorevole.

2. L'atto istitutivo di un'area protetta è reso noto mediante affissione in ciascuno dei Comuni il cui territorio è totalmente o parzialmente compreso nell'area medesima o nella zona contigua, nonchè mediante pubblicazione sul foglio degli annunci legali della o delle Province interessate. Per la modificazione dei confini è adottata la medesima procedura.

3. Dell'attività degli organismi di gestione di un'area protetta è data adeguata pubblica informazione.

4. Nella formazione dei programmi e nella definizione degli interventi per la protezione della natura e dell'ambiente deve essere assicurato l'apporto delle istituzioni scientifiche e delle organizzazioni culturali competenti.

Art. 22.

(*Trasgressioni e sanzioni*)

1. Constatata la violazione delle prescrizioni del piano o del regolamento di un'area protetta, l'organismo di gestione dell'area stessa ingiunge, con atto motivato, la sospensione dei lavori, la rimozione di quanto co-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

struito in violazione, e la riduzione in pristino a spese del trasgressore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori, per il quale viene disposta la sospensione dall'albo professionale fino ad un massimo di tre anni.

2. Contro l'ingiunzione dell'organismo di gestione dell'area protetta sono ammessi i normali mezzi di tutela giurisdizionale.

3. In caso di inerzia dell'organismo di gestione, il Ministro dell'ambiente può sostituirsi ad esso dopo averlo invitato a provvedere, ingiungendo al trasgressore la rimessa in pristino e, ove questi non provveda entro il termine fissato, che non potrà essere inferiore a giorni trenta, agendo di ufficio. I relativi atti sono trasmessi alla procura della Corte dei conti per l'eventuale esercizio dell'azione di competenza.

4. La violazione delle prescrizioni del piano e del regolamento, salvo che il fatto costituisca reato e dia luogo all'applicazione delle conseguenti sanzioni penali, è altresì punita con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 50.000.000. Resta ferma, in ogni caso, l'azione di risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il Prefetto della Provincia, competente per territorio.

6. I trasgressori sono in ogni caso tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal Parco, compresi gli animali abbattuti, ed alla riduzione in pristino dei luoghi a loro spese.

7. Per le sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 23.

(Nuovi Parchi nazionali)

1. Sono istituiti i seguenti Parchi nazionali:

- a) Parco delle Alpi bellunesi;
- b) Parco delle Alpi marittime;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

- c) Parco del Delta padano;
- d) Parco delle Foreste casentinesi;
- e) Parco del Gennargentu;
- f) Parco dei Monti Sibillini;
- g) Parco del Pollino.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni interessate, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, sono definiti i confini, le caratteristiche e finalità principali, i vincoli generali, la sede, il finanziamento, la composizione del Consiglio direttivo dell'ente.

3. Ove l'intesa di cui al comma 2 non sia stata raggiunta nel periodo previsto di un anno, il Consiglio dei ministri adotta le determinazioni del caso, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate.

4. Tenuto conto dell'eccezionale rilevanza dei valori naturalistico-scientifici e paesaggistici presenti sul territorio interessato, previa intesa con la Regione siciliana e sentita la comunità dell'Etna, il Parco regionale dell'Etna verrà classificato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, Parco nazionale. Col predetto decreto verranno definiti, in particolare: entità e modalità del finanziamento; composizione del Consiglio direttivo dell'ente; procedure e tempi di adozione ed approvazione degli strumenti di programmazione e di gestione.

Art. 24.

(*Uniformazione*)

1. Si applicano ai Parchi nazionali esistenti le norme di cui ai capi primo, secondo e quarto della presente legge. Con proprio decreto, sentite le Regioni interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede ad adottare i provvedimenti necessari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Sono abrogate le norme limitative di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 503, relativa al Parco nazionale della Calabria.

3. Restano ferme le norme previste del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, sul Parco nazionale dello Stelvio.

4. Nulla è innovato per quanto concerne gli organismi di gestione del Parco nazionale del Gran Paradiso e del Parco nazionale del Circeo.

Art. 25.

(*Finanziamenti*).

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dalla normativa vigente, all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, è destinata, per il triennio 1987-89, la somma di lire 100 miliardi, così ripartita: 15 miliardi per il 1987, 35 miliardi per il 1988; 50 miliardi per il 1989.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 15 miliardi per il 1987, 35 miliardi per il 1988 e 50 miliardi per il 1989, si provvede quanto a 9 miliardi nel 1987, 13 miliardi nel 1988 e 13 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento, inserito ai fini del bilancio triennale 1987-1989: «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali»; quanto a lire 6 miliardi nel 1987, 22 miliardi nel 1988 e 37 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento, inserito ai fini del bilancio triennale 1987-1989: «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 534

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DELLA BRIOTTA
ED ALTRI

TITOLO I

TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e tenuto conto delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, detta norme per la difesa dell'ambiente e per la protezione e la gestione, mediante parchi e riserve, del patrimonio naturale del Paese, al fine di garantirne e promuoverne, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la valorizzazione e l'ampliamento, per una migliore qualità della vita delle presenti e delle future generazioni.

Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

Le Regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle proprie competenze, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

*(Interesse generale della difesa
dell'ambiente naturale)*

La protezione dei luoghi naturali; il mantenimento degli equilibri biologici; la protezione delle risorse naturali contro tutte le cause di degrado, sono di interesse generale.

I cittadini concorrono alla protezione dell'ambiente naturale in cui vivono.

Le istituzioni pubbliche e private svolgono le proprie funzioni in armonia con le esi-

genze di protezione della natura e dell'ambiente.

Gli strumenti di programmazione economica, urbanistica e sociale; gli interventi pubblici e privati sul territorio; le attività produttive, sono predisposti ed attuati in conformità ai principi di cui sopra.

Art. 3.

*(Tutela generale
della flora e della fauna)*

Quando esigenze di difesa del patrimonio biologico nazionale comportino la tutela, in qualsiasi parte del territorio nazionale, di specie animali non domestiche o vegetali non coltivate, sono comunque vietate le seguenti azioni:

1) distruzione o prelievo di uova o di nidi; mutilazione, uccisione, cattura, prelievo, addomesticamento di animali appartenenti alle specie tutelate, ovvero trasporto, utilizzazione, vendita ed acquisto degli stessi, siano essi vivi o morti;

2) distruzione, taglio, danneggiamento, raccolta, asportazione di vegetali appartenenti alle specie tutelate, nonchè detenzione, trasporto, utilizzazione, vendita e acquisto degli stessi;

3) distruzione, danneggiamento e degradazione dell'*habitat* di dette specie animali e vegetali, nonchè dei luoghi contenenti i fossili che permettano di studiare la storia delle specie tutelate o estinte.

Possono essere previste autorizzazioni in deroga ai divieti di cui al comma precedente per motivate esigenze di ricerca scientifica o per necessità attinenti alla tutela medesima.

Le violazioni dei divieti indicati nel primo comma sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca reato o più grave illecito amministrativo. La sanzione amministrativa è applicata dall'autorità competente, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione sulla tutela della fauna selvatica, nonché sulla tutela, diretta e indiretta, anche in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, di specie animali non domestiche e vegetali non coltivate, le Regioni, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, ove non abbiano già provveduto, individuano con legge le specie vegetali e quelle animali da tutelare ai sensi del primo comma. Entro il medesimo termine di due anni, disciplinano inoltre con legge, ove non vi abbiano già provveduto, l'uso corretto del patrimonio ittico nelle acque interne, del patrimonio floreale spontaneo e dei prodotti del sottobosco.

Art. 4.

(Patrimonio naturale -
Parchi e riserve naturali)

Tutti i luoghi di qualsiasi natura, destinazione e proprietà, che formino uno o più ecosistemi di rilevante valore ambientale, fisico, paesaggistico, geomorfologico, biologico, in superficie o in profondità, del suolo o delle acque, costituiscono, ai fini della presente legge, patrimonio naturale, e sono posti sotto il controllo dei pubblici poteri.

Lo Stato e le Regioni ai fini della protezione del patrimonio naturale individuano i territori soggetti a tutela e istituiscono, nell'esercizio delle competenze previste dalla presente legge, parchi e riserve naturali.

Le provincie, le comunità montane e i comuni concorrono al perseguimento delle finalità di protezione del patrimonio naturale partecipando, nelle forme previste dalla presente legge e dalle leggi regionali, alla gestione dei parchi e riserve istituiti dallo Stato e dalle Regioni, nonché attraverso l'istituzione di parchi e riserve a carattere locale, in conformità alle disposizioni della legge regionale.

I parchi e le riserve naturali sono costituiti su aree del suolo e delle acque, caratterizzate da ambienti o paesaggi naturali di rilevante valore, dove specie animali o vegetali, siti geomorfologici e *habitat* rivestono un interesse scientifico, educativo, culturale, sociale particolarmente rilevante.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 6, approva la classificazione dei parchi e delle riserve, valide per tutto il territorio nazionale. La classificazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cittadini singoli o associati, nel rispetto delle norme emanate dallo Stato e dalle Regioni, possono costituire riserve naturali su terreni di loro proprietà od in loro legittimo possesso. Apposito regolamento ne disciplina, in conformità alle norme della presente legge, l'organizzazione e le modalità d'uso e di gestione.

Art. 5.

(Finalità dei parchi
e delle riserve naturali)

I parchi e le riserve naturali sono istituiti per una o più delle seguenti finalità:

protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;

protezione o ricostituzione di specie animali e vegetali o dei loro *habitat*, segnatamente se rare o in via di estinzione o non più presenti nella zona;

salvaguardia di biotopi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante valore storico, scientifico, culturale;

mantenimento o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica, nei grandi percorsi migratori della stessa;

realizzazione di programmi di studio o di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri ed alla evoluzione della natura, della vita, delle attività dell'uomo, nel loro sviluppo storico.

La istituzione di un parco naturale persegue, unitamente alle prioritarie esigenze della protezione e conservazione dei valori naturali presenti sull'area delimitata, il miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo delle popolazioni residenti e la crescita socio-economica e culturale delle popolazioni stesse.

Art. 6.

(Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale)

È istituito il Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale del Paese, di seguito indicato con le parole « Consiglio nazionale ».

Fino all'istituzione del Ministero dell'ecologia esso ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del Ministro dell'ecologia, che provvede con personale in sua dotazione alle funzioni di segreteria.

Il Consiglio nazionale è presieduto dal Ministro dell'ecologia ed è composto da esperti scelti tra persone di alta e sperimentata competenza in materia di protezione dell'ambiente naturale, di cui:

a) otto in rappresentanza dei Ministri dell'ecologia, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della pubblica istruzione, per i beni culturali e ambientali, del turismo e dello spettacolo, della ricerca scientifica, della sanità;

b) otto in rappresentanza delle Regioni, scelti dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) otto in rappresentanza dei comuni, delle comunità montane e delle provincie, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri in rose di nomi formate dalle associazioni di enti locali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) otto in rappresentanza di enti ed organizzazioni operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente, maggiormente rappresentativi in campo nazionale, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri in rose di nomi formate dagli enti e dalle associazioni medesime;

e) otto docenti di discipline attinenti alle scienze naturali, urbanistiche, di difesa del suolo e dell'ambiente, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri in rose di nomi fornite da università, enti ed organismi di alta qualificazione scientifica a livello nazionale, di cui almeno uno in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche.

I membri del Consiglio nazionale sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

In caso di mancata designazione di membri entro tre mesi dalla richiesta, il Consiglio nazionale può essere convocato con i membri già nominati, purchè di numero non inferiore alla metà più uno dei propri componenti.

I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carico fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Il Consiglio nazionale può ripartirsi in sezioni e costituire commissioni o gruppi di lavoro, cui possono essere chiamati a partecipare anche esperti non appartenenti al Consiglio stesso.

Il Consiglio nazionale costituisce entro trenta giorni dal proprio insediamento, su proposta del Ministro della marina mercantile, la Sezione speciale per le riserve naturali marine.

È abrogato il quarto comma dell'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante: « Disposizioni per la difesa del mare ».

All'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio nazionale e della segreteria di esso, si provvede con regolamento interno, deliberato dallo stesso Consiglio.

Art. 7.

(Compiti del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:

1) predispone il programma nazionale per la protezione del patrimonio naturale, sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 8;

2) formula indicazioni e proposte al Governo, sulla base del programma nazionale, anche ai fini dell'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento;

3) elabora i criteri da seguire nella istituzione e nella gestione dei parchi e delle riserve naturali;

4) formula al Governo e alle Regioni proposte motivate in ordine ai parchi ed alle riserve naturali esistenti;

5) propone all'organo competente la dichiarazione di interesse nazionale o internazionale, anche ai fini dell'inserimento nel sistema internazionale delle aree protette, di riserve esistenti o da istituire;

6) propone allo Stato e alle Regioni l'acquisto dei territori interclusi in parchi o riserve, o caratterizzati da particolari valori ambientali in relazione a quanto disposto nel successivo articolo 15;

7) esamina le proposte ed i progetti per l'istituzione o l'ampliamento di parchi e riserve naturali, che ad esso vengono sottoposti dagli organi centrali dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali o da altri organismi pubblici e privati, ed esprime in merito il proprio parere;

8) esprime pareri per la protezione delle zone umide e per l'applicazione sul territorio italiano delle convenzioni internazionali riguardanti la protezione del patrimonio naturale;

9) esprime parere sulla assegnazione di fondi statali ai parchi ed alle riserve naturali;

10) esprime parere sui piani e sui regolamenti dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato e formula raccomandazioni sui programmi di gestione delle aree predette;

11) esamina, su richiesta delle Regioni, i piani e i regolamenti dei parchi e delle riserve regionali ed esprime su di essi parere;

12) esamina, sotto il profilo della tutela dell'ambiente, i piani territoriali di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e gli altri piani regolatori, per le parti interessanti le aree protette nazionali;

13) esprime parere sulle iniziative volte alla formazione del personale tecnico, scien-

tifico ed amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette;

14) vigila sulla gestione tecnica delle aree protette;

15) svolge attività di promozione per la difesa dell'ambiente e per la protezione del patrimonio naturale del Paese.

Art. 8.

(Programma nazionale)

Il Consiglio nazionale, entro un anno dalla sua costituzione, tenuto conto delle proposte formulate dall'Amministrazione dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, dagli enti ed organismi di carattere nazionale operanti in materia, redige il progetto di programma nazionale delle iniziative e degli interventi per la protezione del patrimonio naturale del Paese.

Nel progetto di programma sono, in particolare, indicate le aree da tutelare mediante l'istituzione di parchi nazionali o di riserve naturali dello Stato precisando, per ciascuna area, la denominazione, la delimitazione di massima, il regime di protezione da adottare, il finanziamento di massima necessario e il termine entro il quale deve essere istituito il parco o la riserva naturale.

Ciascuna area protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

Il progetto di cui sopra è inviato alle Amministrazioni statali e alle Regioni interessate, che sono tenute, entro quattro mesi, a far conoscere le proprie osservazioni.

Scaduto tale termine, il Consiglio nazionale predispose il testo definitivo del programma, da sottoporre entro i quattro mesi successivi alla approvazione del Consiglio dei Ministri. Il programma approvato è trasmesso dal Governo al Parlamento ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col medesimo procedimento, il Consiglio nazionale provvede ad aggiornare il programma, una prima volta dopo tre anni e successivamente ogni cinque anni.

Quando il Consiglio nazionale dichiara l'interesse nazionale di un'area, non compresa nell'ultimo programma nazionale approvato, l'area stessa viene aggiunta al programma ed è sottoposta ai vincoli di cui al successivo articolo 9, fino alla data di approvazione del nuovo programma nazionale, e comunque per un periodo non superiore agli anni due. I nullaosta dell'autorità regionale, di cui al citato articolo 9, devono essere finalizzati alla salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'area e dei valori naturalistici, ambientali, storico-culturali che la contraddistinguono. Copia dei nullaosta rilasciati dalla Regione è trasmessa contestualmente al soggetto richiedente ed al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale, ogni due anni, entro il mese di marzo, anche sulla base delle informazioni e delle indicazioni fornite dalle Regioni e dagli organismi di gestione dei parchi e delle riserve naturali, presenta al Governo, che lo trasmette al Parlamento, un proprio « rapporto sullo stato del patrimonio naturale del Paese », articolato per aree regionali, nonché gli indirizzi generali ritenuti necessari per la protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, e proposte di iniziative specifiche, dello Stato e delle Regioni, per la protezione medesima.

A tal fine, le Regioni e gli organismi di gestione delle aree protette, entro il mese di settembre dell'anno antecedente il biennio di cui al comma precedente, sono tenuti a presentare al predetto Consiglio relazioni sulla situazione del patrimonio naturale di propria competenza, sulle iniziative adottate per la tutela del medesimo, nonché sull'andamento delle rispettive gestioni.

Art. 9.

(Nullaosta regionali e sanzioni)

Sulle aree comprese nel programma nazionale di cui al precedente articolo 8 il mutamento delle utilizzazioni del terreno, l'esecuzione di nuove opere e la trasforma-

zione di quelle esistenti sono subordinati, fino alla istituzione delle aree protette previste, al nullaosta della Regione competente.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma comporta la rimozione di quanto costruito e la riduzione in pristino a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori.

L'amministrazione regionale competente, accertata l'inosservanza, ingiunge all'interessato ordine di rimessa in pristino e, ove questi non provveda entro il termine fissato, che non potrà essere inferiore a 30 giorni, provvede d'ufficio. Essa provvede, altresì, all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 100.000.000 a carico del committente e da lire 2.000.000 a lire 50.000.000 a carico del direttore dei lavori, per il quale viene disposta la sospensione dall'albo fino ad un massimo di tre anni.

Per le violazioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del Capo I della legge 29 novembre 1981, n. 689, con esclusione dell'articolo 16.

Art. 10.

(Attribuzioni del Ministro dell'ecologia)

Al Ministro dell'ecologia sono attribuite le seguenti funzioni:

di promozione, di coordinamento e di attuazione degli interventi statali nelle materie contemplate nella presente legge;

di vigilanza sugli enti-parco e sugli altri organismi statali di gestione del patrimonio naturale di cui ai successivi articoli;

di promozione di studi e ricerche in materia di tutela ambientale, della flora e della fauna di interesse nazionale ed internazionale, anche al fine di fornire consulenza tecnica ed informativa ai parchi nazionali, alle regioni, agli enti locali ed ai privati in materia di protezione della natura e dell'ambiente.

Al Ministro dell'ecologia è attribuita inoltre la cura dei rapporti internazionali e

nell'ambito della CEE per quanto attiene al settore della tutela ambientale ed ecologica del territorio, con particolare riguardo alla fauna e alla flora, alle zone umide, ai biotipi ed alle oasi faunistiche e venatorie, anche in relazione all'attuazione di accordi internazionali.

Art. 11.

(Scuola nazionale di polizia ecologica)

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'Ufficio del Ministro dell'ecologia, è istituita la Scuola nazionale di polizia ecologica.

Con decreto del Ministro dell'ecologia di concerto con i Ministri dell'agricoltura, per i beni culturali e ambientali, della marina mercantile e del tesoro, saranno determinati compiti specifici, strutture e modalità di funzionamento della Scuola di cui al comma precedente, tenuto conto dell'attività e dei programmi delle istituzioni statali che perseguono analoghe finalità.

Art. 12.

(Dotazione di personale)

presso l'Ufficio del Ministro dell'ecologia)

Per il conseguimento delle finalità e per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, l'Ufficio del Ministro dell'ecologia si avvarrà, oltre che del personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, di personale a contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni, nel limite massimo di 50 unità e sulla base di selezioni, scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ecologia, di concerto con quello del tesoro.

Potrà avvalersi altresì di personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo da collocare in posizione di comando o di fuori ruolo, nonché di personale distaccato da enti pubblici.

Il contingente di personale da collocare in posizione di comando o di distacco non potrà superare le 80 unità, di cui 30 appartenenti alla ex carriera direttiva, 20 alla ex carriera di concetto e 30 alla ex carriera esecutiva ed ausiliaria.

Il personale fuori ruolo non potrà superare le 15 unità, di cui non più di 5 con qualifica superiore a quella di primo dirigente.

In relazione a particolari esigenze, il Ministro dell'ecologia, di concerto con il Ministro del tesoro, può conferire speciali incarichi professionali ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato e, ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a docenti universitari, per un massimo di dieci unità, nei modi ed alle condizioni di cui all'articolo 14, comma primo, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Corpo forestale dello Stato e personale di vigilanza)

Il Ministro dell'ecologia nello svolgimento delle proprie funzioni si avvale del Corpo forestale dello Stato, cui sono attribuiti i compiti di vigilanza per la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale e di prevenzione e repressione dei reati connessi. Restano fermi gli altri compiti del Corpo forestale dello Stato previsti nell'ordinamento vigente.

Per le attività di vigilanza, prevenzione e repressione nelle aree protette regionali, le Regioni si avvalgono principalmente del Corpo forestale dello Stato.

Nelle aree protette la cui gestione è affidata ad appositi enti od organismi, il Corpo forestale dello Stato svolge i compiti di cui sopra su richiesta degli stessi e sulla base di apposite convenzioni, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Laddove le aree protette regionali e locali costituiscano unità organiche territoriali con beni silvo-pastorali di enti locali e proprietà collettive, le Regioni si avvalgono di

norma, per l'attività di sorveglianza e di direzione tecnica, degli organismi preposti alla gestione di detti beni, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Il personale di vigilanza dei parchi e delle altre aree protette, dipendente da enti pubblici, è agente di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato. I privati assicurano la sorveglianza delle aree protette da loro gestite mediante guardie giurate.

Art. 14.

(Adempimenti delle Regioni: programma regionale delle aree protette e adeguamento legislativo)

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni individuano, sentiti gli enti locali interessati, le aree regionali ritenute meritevoli di tutela ai fini della formazione del programma regionale delle aree protette. Il programma è approvato dalla Regione ed è trasmesso al Consiglio nazionale. Esso è periodicamente aggiornato, tenuto particolarmente conto delle indicazioni e degli orientamenti contenuti nel programma nazionale.

Entro il medesimo periodo di mesi dodici, le Regioni adeguano la propria legislazione alle prescrizioni e ai principi contenuti nella presente legge.

Le Regioni promuovono l'istituzione e la gestione di aree protette di carattere locale da parte di organismi pubblici e privati, associazioni culturali e scientifiche, istituzioni sub-regionali e locali; determinano forme ed entità del concorso finanziario regionale, nonché gli indirizzi generali per il perseguimento delle finalità delle aree protette istituite.

Nella formazione dei programmi e nella definizione degli interventi per la protezione della natura e dell'ambiente deve essere assicurato l'apporto delle istituzioni scientifiche e delle organizzazioni culturali competenti in materia.

La gestione di un'area protetta, estesa sul territorio di più Regioni, deve essere attua-

ta secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

L'atto istitutivo di un'area protetta è reso noto mediante affissione in ciascuno dei comuni il cui territorio è totalmente o parzialmente compreso nell'area medesima o nella zona contigua, nonché mediante pubblicazione sul foglio annunci legali della o delle provincie interessate. Per la modificazione dei confini è adottata la medesima procedura.

Dell'attività degli organismi di gestione di un'area protetta è data adeguata pubblica informazione.

Art. 15.

(Demanio per la tutela della natura. Prelazione)

Il Consiglio nazionale e gli organismi di gestione delle aree protette, in relazione alla necessità di più sicura tutela di ambienti naturali inclusi nelle aree protette, propongono allo Stato, quando si tratti di parchi nazionali o riserve statali, o alle Regioni, quando si tratti di parchi o riserve di interesse regionale o locale, l'acquisto delle relative aree.

Il Consiglio può, altresì, proporre allo Stato o alle Regioni l'acquisto di aree non incluse entro i confini dei parchi o delle riserve, quando siano caratterizzate da particolari valori naturalistici o ambientali, in relazione alla citata esigenza di più sicura tutela.

Lo Stato e le Regioni hanno diritto di prelazione sul trasferimento dei diritti reali degli immobili compresi nelle aree protette, salva l'applicazione delle norme sul diritto di prelazione di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni ed integrazioni. Il diritto di prelazione può essere esercitato anche per i territori non inclusi entro i confini di un'area protetta, quando sia intervenuta la proposta di cui al precedente comma secondo.

La prelazione deve essere esercitata entro sei mesi dalla notifica della proposta di tra-

sferimento avanzata dall'ente da parte del proprietario con l'indicazione del prezzo. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione, o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, lo Stato o la Regione possono, entro un anno dalla trascrizione del contratto, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa.

I beni acquistati ai sensi dei precedenti commi costituiscono, rispettivamente, il demanio statale e il demanio regionale per la tutela della natura.

Una quota delle somme annualmente disponibili per le attività di tutela della natura, determinata dal Ministro dell'ecologia su proposta del Consiglio nazionale, è destinata al potenziamento dei demani medesimi.

Art. 16.

(Vigilanza e controllo)

La vigilanza sui parchi nazionali e sulle riserve naturali dello Stato è esercitata dal Ministro dell'ecologia ai sensi della legislazione vigente in materia.

La vigilanza sulle altre aree protette è esercitata dalla Regione entro il cui territorio l'area protetta è ubicata. Ove si tratti di area protetta con territorio esteso su più Regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

L'atto istitutivo di ciascuna area protetta indica l'organismo cui è affidato il controllo della gestione finanziaria dell'area stessa e ne determina le modalità di funzionamento.

Art. 17.

(Termini per i pareri)

Tutti i pareri previsti dalla presente legge, per i quali non sia altrimenti disposto, sono trasmessi al richiedente entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Quando il parere non venga trasmesso entro il termine di cui sopra, esso si intende positivo.

TITOLO II

PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI DELLO STATO

CAPO I

PARCHI NAZIONALI

Art. 18.

*(Istituzione dei parchi nazionali.
Modifiche dei confini)*

I parchi nazionali sono istituiti con legge dello Stato su aree o territori che racchiudano valori naturali, scientifici, culturali, estetici, educativi di singolare ampiezza, complessità e ricchezza, tali da richiedere il diretto intervento e la partecipazione dell'intera comunità nazionale alla loro tutela e valorizzazione.

Alla modifica dei confini di un parco si provvede con le stesse modalità previste per la sua istituzione. Quando la modifica dei confini di un parco nazionale riguardi una area non superiore al dieci per cento della superficie complessiva del parco o quando la proposta di modifica sia formulata d'intesa con la Regione territorialmente interessata, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ecologia previo parere del Consiglio nazionale.

Art. 19.

(Organi di gestione del parco nazionale)

La gestione del parco nazionale è affidata ad apposito ente con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ecologia.

Sono organi dell'ente parco il Presidente, il Consiglio direttivo, il Direttore.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ecologia sentito il Consiglio nazionale tra persone di alta e sperimentata

competenza in materia di protezione della natura e dell'ambiente; ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività; esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo; adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta immediatamente successiva.

Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'ecologia ed è costituito dal Presidente e da 14 membri, scelti tra persone che si siano particolarmente distinte nell'espletamento di attività giuridiche, tecnico-scientifiche e promozionali, per la salvaguardia della natura e dell'ambiente, di cui:

sette designate, con voto limitato, dal o dai Consigli regionali interessati, di cui almeno tre in rappresentanza delle comunità montane o, nei territori non montani, delle provincie il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, entro i confini del parco, e due indicati dalla o dalle Università maggiormente interessate al territorio del parco stesso;

sette designate dall'Amministrazione centrale dello Stato, di cui tre scelte su tre nomi formate dagli organismi nazionali rappresentati nel Consiglio nazionale ai sensi della lettera d) del precedente articolo 6.

Il Consiglio direttivo delibera in merito all'attività dell'ente, con particolare riferimento al bilancio preventivo e consuntivo, ai regolamenti, ai piani generali e speciali del parco. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo elegge, tra i membri designati dal o dai Consigli regionali, un Vice Presidente; elegge, altresì, con voto limitato, un Comitato esecutivo, composto di non più di cinque membri, compreso il Presidente, rappresentativo del Consiglio direttivo. Il Comitato esecutivo attua le deliberazioni del Consiglio direttivo ed assiste il Presidente e il Direttore nell'esercizio delle rispettive funzioni, adottando le decisio-

ni attinenti l'ordinaria amministrazione dell'ente.

Il Direttore dell'ente è nominato dal Consiglio direttivo, previo concorso pubblico nazionale. Assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni. Egli è altresì incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione; provvede a far osservare i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e di regolamento; dirige i servizi e adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento.

Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. I componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti. Le indennità di carica o il rimborso spese al Presidente e ai membri del Consiglio direttivo sono stabiliti con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il Consiglio direttivo dell'ente parco può addivenire alla costituzione di uno o più organismi consultivi in ordine alle materie di propria competenza. Con la delibera istitutiva ne vengono definiti la composizione e il funzionamento, mediante apposito regolamento, sentito il Consiglio nazionale.

Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia stata nominata la maggioranza dei componenti.

Ciascun ente parco è inserito nella tabella IV, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 20.

(Area contigua al parco)

Al fine di consentire il coordinamento tra le finalità dei parchi e le scelte di sviluppo economico ed urbanistico dell'area immediatamente contigua, le Regioni e gli enti locali interessati sono tenuti a concordare preventivamente le scelte che riguardano la suddetta area con l'organismo di gestione del parco, adottando, d'intesa

con lo stesso, i relativi piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.

I confini di detta area sono determinati dalle Regioni sul cui territorio il parco si trova, di intesa con l'organismo di gestione del parco, sentito il Consiglio nazionale.

Art. 21.

(Piano del parco)

L'organismo di gestione del parco, entro un anno dal suo insediamento, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, predispone ed adotta il piano del parco, che determina la destinazione dei territori in esso inclusi, secondo quanto previsto nel successivo comma sesto. Il piano è approvato con legge della Regione o delle Regioni sul cui territorio il parco si trova, previo parere del Consiglio nazionale.

Al piano del parco nazionale viene data temporanea applicazione quando, trascorsi dodici mesi dalla sua presentazione, da parte dell'ente parco, alla o alle Regioni interessate, uno o più Consigli regionali non abbiano provveduto alla sua approvazione, semprechè il Consiglio nazionale abbia espresso parere favorevole sul piano stesso. Il piano diviene definitivo quando sia intervenuta l'approvazione delle Regioni interessate.

Il piano del parco approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. I vincoli derivanti dalle prescrizioni in esso contenute sono di diretta ed immediata applicazione sia per le amministrazioni pubbliche che per i privati. Il piano del parco costituisce parte integrante dei piani territoriali di coordinamento formati dalle Regioni ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o delle rispettive leggi regionali, nonché degli altri piani regionali, per quanto concerne i contenuti propri di tali piani. Entro sei mesi dall'approvazione del piano del parco, i comuni e le comunità montane interessate sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni

ed ai vincoli del piano stesso; in caso di inadempienza, sono tenute a provvedere le Regioni interessate.

Per le modifiche al piano del parco, proposte successivamente alla sua adozione, si applica la procedura di cui ai precedenti commi.

Il piano del parco dovrà in particolare sviluppare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti, caratterizzate da forme differenziate di utilizzazione, fruizione e disciplina;

b) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale;

c) sistemi di attrezzature e servizi, per la gestione e la fruizione sociale del parco;

d) livelli insediativi ammissibili per le residenze stabili, temporanee e turistiche, e per le attività economiche compatibili;

e) norme, criteri ed indirizzi da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali, precisando le prescrizioni ed i vincoli immediatamente prevalenti sui piani in vigore ed efficaci nei confronti degli enti pubblici e dei privati;

f) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale.

Ai fini dell'articolazione di cui al precedente punto a), nel piano saranno previste una o più delle seguenti zone:

« zona A » di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale va conservato nella sua integrità;

« zona B » di riserva generale, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona possono tuttavia essere consentite le attività agro-silvo-pastorali e le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;

« zona C » di protezione, nella quale sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco;

« zona D » di controllo, nella quale tutte le attività di cui al successivo articolo 22 sono consentite, purchè non compromettano le fondamentali finalità del parco.

Al fine di assicurare la coerenza tra la disciplina posta in essere nel territorio del parco e quella da osservare nelle aree contigue di cui all'articolo 20, il piano potrà indicare le norme e i criteri da applicarsi distintamente nelle diverse parti di tali aree, che dovranno essere recepiti nei rispettivi strumenti urbanistici locali.

Il piano potrà inoltre proporre variazioni dei confini di limitata entità, al fine di garantire il migliore raggiungimento delle finalità del parco e l'organicità delle previsioni e degli interventi.

Le prescrizioni e i vincoli per le parti di territorio oggetto di ampliamento hanno efficacia a partire dal provvedimento di approvazione dei nuovi confini, secondo le procedure previste dalla presente legge.

Art. 22.

(Regolamento del parco - Attività consentite, divieti e deroghe)

L'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco nazionale è disciplinato da un regolamento, da adottarsi dall'organismo di gestione del parco stesso entro sei mesi dall'approvazione del piano di cui al precedente articolo 21.

Il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi, e disciplina, in particolare:

i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, silvo-pastorali;

l'ammissione e la circolazione del pubblico, con qualsiasi mezzo di trasporto;

il soggiorno del pubblico;

le attività sportive, ricreative ed educative;

le attività di ricerca scientifica e biosanitaria.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi *habitat*. Sono vietati, in particolare:

la cattura, l'uccisione, il danneggiamento o il disturbo delle specie animali e la raccolta o il danneggiamento delle specie vegetali protette;

l'introduzione di specie animali o vegetali che possano alterare l'equilibrio naturale dell'area;

l'apertura di cave o miniere, nonché l'asportazione di minerali;

la modificazione del regime delle acque; lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate;

l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geo-chimici;

l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

l'accensione di fuochi all'aperto.

Il regolamento disciplina le deroghe ai divieti di cui al precedente comma, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del parco e nella misura compatibile con le finalità istitutive del parco stesso. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

I regolamenti dei parchi nazionali sono approvati dal Ministro dell'ecologia sentite le Regioni interessate, previo parere del Consiglio nazionale.

Entro tre mesi dalla data di insediamento del Consiglio del parco e per il periodo intercorrente fra l'istituzione del parco e la approvazione del regolamento di cui al presente articolo, è predisposto un regolamento provvisorio.

Art. 23.

(Intese fra parco e autorità locali)

Nell'ambito di quanto previsto nel piano del parco il rilascio di concessioni o autorizzazioni per la realizzazione di interventi, impianti od opere nelle zone del territorio comprese entro i confini del parco, è sottoposto al preventivo nullaosta dell'organismo di gestione del parco stesso, che decide sentita un'apposita commissione tecnica.

Il nullaosta di cui sopra non è necessario per le concessioni e le autorizzazioni relative alle zone classificate dal piano del parco di tipo *D*, ai sensi del precedente articolo 21, o ad esse assimilabili, quando le stesse vengano rilasciate in conformità agli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, approvati d'intesa con l'organismo di gestione del parco.

La disciplina di cui ai commi precedenti si applica, anche nelle more di formazione del piano del parco, nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee di tipo *A*, *B*, *C*, *D* ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, semprechè tali strumenti siano stati approvati d'intesa con l'organismo di gestione del parco.

Il nullaosta di cui ai commi precedenti deve limitarsi ad effettuare il riscontro tra le finalità istitutive del parco e l'opera in progetto e deve essere comunicato alla autorità competente entro i 120 giorni successivi alla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende negato.

Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso dell'autorità richiedente e dell'interessato al tribunale amministrativo regionale, il quale decide d'urgenza. Copia del ricorso è notificata al procuratore generale presso la Corte dei conti, il quale può intervenire in giudizio nell'interesse dell'ordinamento. Tale notifica è condizione di procedibilità del ricorso.

Avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato con il rispetto della stessa procedura d'urgenza.

Il nullaosta rilasciato dal parco sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Delle licenze rilasciate relativamente alla zona *D* di cui al citato articolo 21 è inviata copia al parco, entro 20 giorni dalla data del rilascio delle stesse.

Art. 24.

*(Programma di sviluppo del parco.
Accordo di programma)*

Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano del parco e dal regolamento, il parco promuove iniziative coordinate con quelle delle Regioni e degli enti locali territoriali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine, entro un anno dalla costituzione dei suoi organi, predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili.

Il programma è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati previo parere del Consiglio nazionale.

Il parco può gestire attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali; agevola e promuove, con propri contributi ad enti, associazioni e privati, attività e iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

I programmi di cui al presente articolo sono finanziati dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli altri organismi interessati, attraverso l'adozione di un apposito « accordo di programma », promosso dal Ministro dell'ecologia.

Nel perseguimento delle sue finalità istituzionali il parco si avvale dell'assistenza tecnica degli istituti zooprofilattici sperimentali.

tali competenti per territorio. I medesimi istituti, su richiesta del consiglio del parco, possono istituire proprie sezioni decentrate per lo svolgimento di attività diagnostiche, scientifiche, di ricerca, di risanamento, attinenti la fauna del parco.

Art. 25.

(Risorse finanziarie del parco - Priorità nei finanziamenti pubblici ai comuni compresi nel parco)

Le risorse finanziarie del parco devono consentire di far fronte al complesso delle spese di impianto e di esercizio del parco stesso, per il raggiungimento delle sue finalità istitutive.

Oltre che da erogazioni o contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti od organismi pubblici e da privati, esse possono essere costituite anche da diritti o canoni, dei quali sia stata autorizzata la riscossione dall'autorità competente o che riguardino l'utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengono al parco, o dei quali esso abbia gestione.

Ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco è riservata la priorità sui finanziamenti regionali e statali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere:

- riassetto dei centri storici e di edifici di particolare valore storico culturale;
- recupero dei nuclei abitati rurali;
- opere igieniche ed idropotabili;
- viabilità rurale;
- opere di conservazione e restauro ambientale del territorio;
- ricerche scientifiche ed attività culturali nei campi di interesse del Parco;
- agro-turismo escursionistico e naturalistico;
- attività sportive compatibili.

La medesima priorità è riservata ai privati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio in campo agro-silvo-pastorale e agro-turistico compatibili con le finalità istitutive del parco.

Il CIPE, su proposta del Ministro dell'ecologia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, determina le modalità attuative di quanto sopra, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

(Espropriazioni ed indennizzi)

L'acquisizione di immobili compresi in un parco può essere effettuata anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e con le modalità previste dalla legislazione in materia, quando ricorrano comprovate necessità in relazione alle finalità di protezione del territorio interessato. La proposta di espropriazione è formulata, allo Stato, dall'organismo di gestione del parco. La decisione sulla proposta è adottata entro sei mesi dalla trasmissione; il mancato accoglimento è motivato.

Per le espropriazioni di cui al comma precedente, nonché per le prescrizioni e i vincoli derivanti dal piano del parco e dal regolamento, si applicano, quanto al diritto di indennizzo e alla sua misura, le norme vigenti in materia urbanistica. Le prescrizioni e i vincoli di cui sopra comportano l'immediato accertamento delle variazioni delle rendite afferenti agli immobili sui quali gravano le relative imposte.

Quando, per il perseguimento delle finalità istituzionali del parco, si verificano riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, il parco provvederà al conseguente indennizzo. Il parco provvederà, altresì, all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del parco nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

Un ufficio di valutazione del parco determina l'ammontare del danno e del relativo indennizzo entro sessanta giorni dalla

denuncia e provvede alla liquidazione dello stesso entro i successivi novanta giorni. Le somme liquidate oltre il termine predetto sono maggiorate del tasso ufficiale di sconto, per il periodo di ritardo registrato.

Avverso le determinazioni del parco è data facoltà di ricorso al Ministro dell'ecologia. La decisione sul ricorso va adottata entro i tre mesi successivi alla data di ricevimento del ricorso stesso.

Art. 27.

(Trasgressioni e sanzioni)

Constatata la violazione delle prescrizioni del piano di cui al precedente articolo 21, l'ente gestore del parco nazionale ingiunge, con atto motivato, la sospensione dei lavori, la rimozione di quanto costruito in violazione, e la riduzione in pristino a spese del trasgressore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori, per il quale viene disposta la sospensione dall'albo professionale fino ad un massimo di tre anni.

Contro l'ingiunzione del parco è consentito presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di notificazione al Ministro dell'ecologia che decide entro i sessanta giorni successivi, sentite le regioni territorialmente interessate.

In caso di inerzia del parco, il Ministro dell'ecologia può sostituirsi ad esso dopo averlo invitato a provvedere, ingiungendo al trasgressore la rimessa in pristino e, ove questi non provveda entro il termine fissato, che non potrà essere inferiore a giorni trenta, agendo d'ufficio.

La violazione delle ingiunzioni previste nei precedenti commi è punita secondo le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 9.

Salvo quanto previsto nel comma seguente, le violazioni alle prescrizioni di cui al terzo comma dell'articolo 22 sono punite con l'ammenda da lire un milione a lire 50 milioni, o con l'arresto fino a sei mesi e, nei casi più gravi, con entrambe le pene.

Si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 50.000 a lire 5.000.000 per le violazioni alle prescrizioni previste nell'articolo 22 e relative a:

disturbo delle specie animali protette e raccolta e danneggiamento delle specie vegetali protette;

asportazione di minerali;

svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate;

accensione di fuochi all'aperto.

La sanzione amministrativa indicata nel precedente comma si applica anche nel caso di uso non autorizzato della denominazione e del marchio del parco.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto della provincia competente per territorio.

I trasgressori sono in ogni caso tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco, compresi gli animali abbattuti, ed alla riduzione in pristino dei luoghi a loro spese.

Per le violazioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO II

RISERVE NATURALI DELLO STATO

Art. 28.

(Istituzione delle riserve naturali - Zone di protezione)

Le riserve naturali sono istituite in zone del suolo e delle acque generalmente di limitata estensione e prive di consistenti nuclei abitati, nelle quali la presenza di valori naturalistico-ambientali, scientifici, culturali, educativi rivesta un interesse particolarmente meritevole di specifica tutela.

Le riserve naturali dello Stato sono istituite con decreto del Ministro dell'ecologia, sentite le Regioni e le comunità montane territorialmente interessate, previo parere del Consiglio nazionale. Quando le riserve

comprendano aree non montane va acquisito il parere dei relativi comuni. Il decreto istitutivo è adottato di concerto con i Ministri competenti, quando si tratti di terreni appartenenti al demanio dello Stato.

Lo Stato provvede all'istituzione di proprie riserve naturali quando l'area interessata presenti, anche in relazione a finalità di sperimentazione e ricerca, caratteri ambientali, naturalistici, scientifici, culturali di importanza nazionale o internazionale, riconosciuti tali dal Consiglio nazionale.

Per le modificazioni dei confini di una riserva naturale si applicano le procedure adottate per la sua istituzione.

Per le riserve naturali si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui ai precedenti articoli 26 e 27, nonché quelle di cui ai commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 23.

Le riserve naturali sono, di norma, circondate da una zona di protezione, nella quale l'intervento umano è consentito nella misura in cui non comprometta i caratteri fondamentali della riserva stessa. I limiti di detta zona sono determinati dalla Regione sul cui territorio la riserva si trova, sentite le comunità montane e, per le aree non montane, i comuni territorialmente interessati, d'intesa con l'organismo di gestione della riserva.

Art. 29.

(Regolamento della riserva naturale)

L'organismo di gestione della riserva naturale adotta, entro un anno dal suo insediamento, il regolamento della riserva stessa che, in particolare, disciplina l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità della riserva, regola l'ammissione e la circolazione del pubblico, detta indirizzi in ordine alle attività di ricerca scientifica, dispone quanto necessario per la tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi.

La proposta di regolamento è trasmessa a ciascun comune sul cui territorio la ri-

serva è ubicata, per la formulazione delle eventuali osservazioni o proposte.

Il regolamento è approvato dal Ministro dell'ecologia.

Le violazioni dei divieti e dei vincoli posti dal regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 27, quinto, sesto e settimo comma.

Dei divieti e vincoli relativi a ciascuna riserva viene data notizia mediante pubblicazione dell'estratto del regolamento nel foglio annunci legali della provincia e l'affissione all'albo pretorio dei comuni interessati.

Art. 30.

(Riserve naturali marine)

L'istituzione e gestione delle riserve naturali marine è regolamentata con legge dello Stato, nell'ambito delle finalità generali di difesa del mare e con l'osservanza dei principi e criteri stabiliti dalla presente legge.

Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti delle acque territoriali, superficiali e profonde, ed eventualmente dalla fascia costiera demaniale ad esse prospiciente, che presentino un rilevante interesse generale o speciale per le caratteristiche naturali geomorfologiche, fisiche, biochimiche, paesaggistiche o per l'importanza scientifica, culturale, economica, educativa che rivestono.

L'articolo 25 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante « Disposizioni per la difesa del mare », è conseguentemente abrogato.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale del Paese, sentite le Regioni e i comuni territorialmente interessati ».

Le funzioni del Consiglio nazionale in materia di tutela dell'ambiente marino sono esercitate dalla speciale sezione del Consiglio stesso, di cui all'articolo 6, terz'ultimo comma, che è presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato. La sezione predetta comunica al presidente del Consiglio nazionale tutte le deliberazioni adottate nell'esercizio delle proprie funzioni. Il presidente del Consiglio nazionale può chiedere, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, che sulle deliberazioni medesime, prima che divengano esecutive, si pronuncii il Consiglio nazionale, quando ritenga che esse siano in contrasto con gli indirizzi e criteri adottati al Consiglio stesso in ordine alla salvaguardia del patrimonio naturale del Paese. Il parere negativo del Consiglio comporta il riesame delle decisioni adottate.

Art. 31.

(Riserve naturali costiere)

Le riserve naturali che comprendano, oltre ad una zona di territorio, la fascia costiera demaniale e un tratto di mare ad essa prospiciente, costituendo con il territorio stesso una unità ambientale di rilevante interesse geomorfologico, scientifico, paesaggistico, naturalistico, con particolare riferimento alla tutela della flora e della fauna ivi presenti, sono denominate, ai fini della presente legge, riserve naturali costiere.

Le riserve naturali costiere dello Stato sono istituite con decreto del Ministro dell'ecologia, di concerto con il Ministro della marina mercantile, previo parere del Consiglio nazionale.

Si osservano, per le riserve naturali costiere, i divieti e i vincoli previsti dalla presente legge per le riserve naturali, in quanto applicabili. Sul tratto di mare compreso entro i confini di una riserva costiera sono vietate ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi, nonchè la navigazione a motore da parte di privati. Il regolamento della riserva determina condizioni e situazioni

in cui la navigazione stessa può essere ammessa.

Il raggiungimento delle finalità istitutive delle riserve naturali costiere dello Stato è curato da un'apposita Commissione di riserva, la cui composizione e il cui funzionamento sono determinati con l'atto istitutivo della riserva stessa. Quando la zona di mare inclusa entro i confini della riserva riveste un interesse specifico in rapporto alle attività della pesca marittima, devono essere chiamati a far parte della Commissione almeno due rappresentanti dei lavoratori della pesca, designati dalle associazioni regionali maggiormente rappresentative.

Per il regolamento di una riserva naturale costiera dello Stato si osservano le norme di cui al precedente articolo 29 in quanto applicabili. Esso è approvato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Regioni, previo parere del Consiglio nazionale.

L'efficacia delle decisioni della Commissione di riserva, relative al tratto di mare compreso entro i confini della riserva stessa ed alla fascia demaniale ed esso prospiciente, è subordinata al nullaosta della capitaneria di porto competente.

Art. 32.

(Riserve ed aree entro un parco)

I terreni, i beni e le aree dello Stato, ricadenti entro il perimetro di un parco e di una riserva naturale nazionale o regionale, sono gestiti in conformità ai fini istitutivi del parco o della riserva naturale in cui si trovano e sono soggetti alle loro prescrizioni, senza indennizzo.

La gestione delle riserve naturali dello Stato ricadenti entro il perimetro di un parco nazionale può essere delegata al parco entro i cui confini le riserve stesse si trovano.

L'atto di delega stabilisce i criteri e l'organizzazione generale della gestione, nonchè il personale da utilizzare; precisa, inoltre, forme e modalità di controllo da parte del delegante.

TITOLO III

PARCHI E RISERVE NATURALI
D'INTERESSE REGIONALE

Art. 33.

(Istituzione, gestione e modifiche dei confini di un parco di interesse regionale)

I parchi regionali sono istituiti con legge regionale, che ne determina la denominazione, i confini, le finalità, il finanziamento, nonché le modalità della gestione e la struttura e composizione dell'organo direttivo, in seno al quale va assicurata un'adeguata rappresentanza degli enti locali territoriali, in tutto o in parte compresi entro i confini del parco. Dell'organismo di gestione può far parte una rappresentanza del Ministero dell'ecologia.

La legge istitutiva fissa i termini entro i quali va elaborato e approvato il piano del parco. Precisa inoltre i vincoli immediatamente esecutivi cui l'area o parte di essa sono sottoposti.

Per la istituzione e la gestione di parchi che comprendono territori posti in più Regioni queste provvedono d'intesa fra di loro ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Alla modifica dei confini di un parco di interesse regionale si provvede secondo le modalità previste nella legge istitutiva.

Art. 34.

(Piano e regolamento del parco)

Il piano del parco regionale è predisposto e adottato dall'organo di gestione del parco e approvato con legge regionale, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla legge istitutiva.

Il piano dovrà, in particolare, contenere le materie di cui ai commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo 21 e potrà proporre variazioni dei confini del parco, ai sensi del comma ottavo del medesimo articolo 21.

Il piano del parco, tenuto conto dei caratteri e dei valori ambientali delle singole zone, nonché della incidenza sugli stessi delle singole opere o comportamenti, determina i casi e le zone nelle quali è richiesta l'intesa tra ente locale e autorità del parco e quando deve essere richiesto il parere dell'autorità stessa, prima di procedere al rilascio della autorizzazione o concessione comunale.

Entro il territorio di ciascun parco regionale l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità del parco medesimo è disciplinato da un regolamento adottato e approvato in conformità a quanto disposto dalla legge regionale.

Art. 35.

(Programma di sviluppo e risorse finanziarie di un parco regionale)

Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento, il parco promuove iniziative coordinate con quelle della o delle Regioni e degli enti locali territorialmente interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti.

A tal fine, nei modi e nei termini previsti dalla legge regionale, predispone un programma economico-sociale e culturale per la promozione delle attività compatibili.

Il programma di cui sopra è finanziato dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli altri organismi interessati attraverso l'adozione di un apposito « accordo di programma », promosso dalla Regione competente.

Si applicano al parco regionale le norme di cui al terzo comma dell'articolo 24 e di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 25.

Art. 36.

(Trasgressioni e sanzioni - Espropriazioni ed indennizzi)

Nei parchi regionali e nelle riserve naturali di interesse regionale si applica quan-

to previsto dall'articolo 27, intendendosi sostituita la Regione al Ministero dell'ecologia.

Si applicano ai parchi regionali le norme di cui all'articolo 26, intendendosi sostituita, allo Stato ovvero al Ministero dell'ecologia la Regione sul cui territorio è ubicato l'immobile.

Art. 37.

(Istituzione delle riserve naturali di interesse regionale)

Le modalità istitutive delle riserve naturali di interesse regionale sono determinate con legge regionale.

L'atto istitutivo della riserva stabilisce la denominazione, i confini, i caratteri e le finalità della riserva medesima; i vincoli e i divieti relativi; le modalità di gestione affidata agli enti locali territoriali interessati o a organismi nei quali questi abbiano un'adeguata rappresentanza, ovvero a enti e associazioni operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente.

Per la istituzione e la gestione di riserve su territori posti in più Regioni, queste provvedono d'intesa fra loro, ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per la istituzione di riserve costiere la Regione provvede, previa intesa col Ministro della marina mercantile. In tali riserve si applica quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 31 della presente legge, intendendosi sostituito l'organismo di gestione, alla Commissione di riserva.

Le riserve naturali di interesse regionale sono, di norma, circondate da una zona di protezione, nella quale l'intervento umano è consentito nella misura in cui non comprometta i caratteri fondamentali della riserva stessa. I limiti di detta zona sono determinati dalla Regione sul cui territorio la riserva si trova, sentite le comunità montane e, per le zone non montane, i comuni territorialmente interessati.

Art. 38.

(Regolamento delle riserve di interesse regionale)

L'organismo di gestione della riserva naturale adotta il regolamento della riserva stessa che, in particolare, disciplina l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità della riserva, per il rispetto dei luoghi e per il miglior perseguimento delle finalità previste nell'atto istitutivo e detta indirizzi in ordine alle attività di ricerca scientifica.

Il regolamento è approvato in conformità a quanto disposto dalla legge regionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39.

(Confini dei parchi nazionali esistenti. Adeguamenti alle nuove normative)

I confini dei parchi nazionali esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono quelli individuati nelle leggi istitutive dei singoli parchi, con le modifiche successivamente apportate:

per il Parco nazionale d'Abruzzo, con i regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2388, e 16 settembre 1926, n. 1679, e con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 14 febbraio 1977;

per il Parco nazionale del Circeo, con i decreti del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975 e 23 gennaio 1979 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 4 ottobre 1975 e n. 127 del 10 maggio 1979;

per il Parco nazionale dello Stelvio, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 26 settembre 1977;

per il Parco nazionale del Gran Paradiso, con il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, e con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1980.

Sono abrogate le norme limitative di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 503, relative al Parco nazionale della Calabria.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regime giuridico e finanziario dei parchi nazionali esistenti sarà uniformato alle disposizioni della presente legge. A tal fine, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le Regioni e le comunità montane territorialmente interessate, entro l'anzidetto termine, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria. Il personale in servizio nei parchi nazionali all'entrata in vigore della presente legge, in caso di mutamento istituzionale della gestione, passa, a domanda, nei ruoli del nuovo ente, conservando i livelli funzionali e retributivi acquisiti nei ruoli di provenienza, nonchè l'anzianità maturata ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 40.

(Finanziamento)

Al finanziamento dei Parchi nazionali esistenti e da istituire è destinata la somma

complessiva, per il quinquennio 1984-1988, di lire 54 miliardi, intendendosi incluse, nella somma suddetta, le disponibilità recate, a tale scopo, dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

La ripartizione annuale della spesa sarà stabilita con la legge finanziaria.

Per la gestione delle riserve naturali dello Stato, ivi comprese quelle costiere, è destinata la somma complessiva, per il quinquennio 1984-1988, di lire 26 miliardi, intendendosi incluse nella somma suddetta le disponibilità recate, a tale scopo, dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984. La legge finanziaria stabilirà la ripartizione annuale della spesa.

Per il funzionamento del Consiglio nazionale di cui all'articolo 6 e della Scuola di polizia ecologica di cui all'articolo 11 si provvede con le disponibilità di cui allo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del Ministro dell'ecologia.

Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno 1984, valutati in lire 100 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984, all'uopo utilizzando l'accantonamento denominato « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 607

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MELANDRI ED ALTRI

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***(Finalità della legge)*

La presente legge detta norme per la protezione e la gestione, mediante parchi e riserve, del patrimonio naturale del Paese, al fine di garantirne e promuoverne, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la valorizzazione e l'ampliamento, per una migliore qualità della vita delle presenti e delle future generazioni.

Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi contenuti nei titoli I e III della presente legge.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano si atten- gono ai principi della presente legge, fatte salve le competenze previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.*(Interesse generale della difesa dell'ambiente naturale)*

La protezione dei luoghi naturali; il mantenimento degli equilibri biologici; la protezione delle risorse naturali contro tutte le cause di degrado, sono di interesse generale.

I cittadini concorrono alla protezione dell'ambiente in cui vivono attraverso l'esercizio del diritto all'ambiente, con il correlativo dovere di rispettare e conservare le risorse naturali del Paese.

Le istituzioni pubbliche promuovono le condizioni che rendono effettivo il diritto-dovere di cui sopra, in ordine alla informazione, alla partecipazione, all'azione per l'esercizio dello stesso.

Gli strumenti di programmazione economica, urbanistica e sociale; gli interventi pubblici e privati sul territorio; le attività produttive, sono predisposti ed attuati in conformità ai principi di cui sopra.

Art. 3.*(Patrimonio naturale - Parchi e riserve naturali)*

I luoghi di qualsiasi natura, destinazione e proprietà, che formino uno o più ecosistemi di rilevante valore ambientale, fisico, paesaggistico, geomorfologico, biologico, in superficie o in profondità, del suolo o delle acque, costituiscono, ai fini della presente legge, patrimonio naturale, e sono posti sotto il controllo dei pubblici poteri.

Lo Stato e le Regioni, ai fini della protezione del patrimonio naturale, individuano i territori soggetti a tutela e istituiscono, nell'esercizio delle competenze previste dalla presente legge, parchi e riserve naturali. Le Province, le Comunità montane e i Comuni concorrono al perseguimento delle finalità di protezione del patrimonio naturale partecipando, nelle forme previste dalla presente legge e dalle leggi regionali, alla gestione dei parchi e delle riserve istituiti dallo Stato e dalle Regioni, nonché attraverso la istituzione di parchi e riserve a carattere locale, in conformità alle disposizioni della legge regionale. Cittadini singoli o associati, nel rispetto delle norme emanate dallo Stato e dalle Regioni, possono costituire riserve naturali su terreni di loro proprietà od in loro legittimo possesso.

I parchi e le riserve naturali sono costituiti su aree del suolo e delle acque, caratterizzate da ambienti o paesaggi naturali che rivestono un interesse estetico, geomorfologico, biologico, storico, scientifico, educativo, culturale, sociale particolarmente rilevante e meritevole di specifica tutela.

Art. 4.

*(Finalità dei parchi
e delle riserve naturali)*

I parchi e le riserve naturali sono istituiti per una o più delle seguenti finalità:

protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;

protezione o ricostituzione di specie animali e vegetali o dei loro *habitat*, segnatamente se rare o in via di estinzione o non più presenti nella zona;

salvaguardia di biotipi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante valore storico, scientifico, culturale;

mantenimento o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica, nei grandi percorsi migratori della stessa;

realizzazione di programmi di studio o di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri ed alla evoluzione della natura, della vita, delle attività dell'uomo, nel loro sviluppo storico.

La istituzione di un parco naturale persegue, unitamente alle prioritarie esigenze della protezione e conservazione dei valori naturali presenti sull'area delimitata, il miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo delle popolazioni residenti e la crescita socio-economica e culturale delle popolazioni stesse.

Art. 5.

(Impatto ambientale)

Le domande volte ad ottenere autorizzazioni o concessioni della Pubblica amministrazione per la realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, nei parchi e nelle riserve naturali e nelle aree di cui agli articoli 8, 12, 13, 18 e 26, ultimo comma, della presente legge, devono essere accompagnate da uno studio di impatto ambientale, che permetta di valutarne preventivamente le conseguenze sull'ambiente stesso.

Tale studio deve comprendere:

la descrizione delle condizioni iniziali del luogo sul quale si chiede di realizzare gli interventi, impianti od opere, e dell'ambiente ad esso circostante;

la individuazione delle possibili modificazioni che l'attuazione degli interventi, impianti od opere comporterà sull'ambiente;

le misure proposte per eliminare, ridurre o compensare le conseguenze dannose per l'ambiente.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE determina, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ecologia, gli indirizzi ed i criteri generali per l'applicazione, da parte delle Regioni, delle disposizioni di cui sopra.

Le Regioni, entro sei mesi dalla deliberazione del CIPE, sentiti gli enti ed organismi interessati, definiscono ed adottano le modalità attuative in ordine a quanto sopra, con particolare riferimento ai parametri e criteri in base ai quali le opere individuate sono da considerare pregiudizievoli all'ambiente nonchè alle più adeguate forme di pubblicità dello studio di impatto e di agevole accesso dei cittadini alla documentazione relativa.

Art. 6.

*(Consiglio nazionale per la protezione
del patrimonio naturale)*

È istituito il Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale del Paese, di seguito indicato con le parole « Consiglio nazionale ». Fino al riordino dell'Amministrazione centrale dello Stato od alla costituzione di apposita struttura amministrativa, esso ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede, con proprio personale, all'espletamento delle funzioni di segreteria.

Il Consiglio nazionale è composto da membri scelti tra persone di alta e sperimentata

Il Consiglio nazionale può ripartirsi in sezioni e costituire commissioni o gruppi di studio, ai cui lavori possono essere chiamati a partecipare anche esperti non appartenenti al Consiglio stesso.

Il Consiglio nazionale costituisce, entro trenta giorni dal proprio insediamento, su proposta del Ministro della marina mercantile, la Sezione speciale per le riserve naturali marine. È abrogato il quarto comma dell'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante « Disposizioni per la difesa del mare ».

Fino al riordino di cui al primo comma del presente articolo il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato. All'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio nazionale e della sua segreteria si provvede con regolamento interno, deliberato dallo stesso Consiglio.

Art. 7.

(Compiti del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

1) provvede agli adempimenti di cui al successivo articolo 8;

2) formula proposte e indicazioni al Governo, anche ai fini dell'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento;

3) elabora proposte ed orientamenti in ordine all'attuazione di quanto previsto all'articolo 5 della presente legge;

4) formula al Governo e alle Regioni proposte motivate in ordine ai parchi e alle riserve naturali esistenti;

5) propone all'organo competente la dichiarazione di interesse nazionale o internazionale, anche ai fini dell'inserimento nel sistema internazionale delle aree protette, di riserve esistenti o da istituire;

6) esamina le proposte e i progetti per l'istituzione o l'ampliamento di riserve e parchi naturali, che ad esso vengono sottoposti dagli organi centrali dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali o da altri organismi pubblici e privati, ed esprime in merito il proprio parere;

competenza in materia di protezione dell'ambiente e della natura, di cui:

a) cinque in rappresentanza dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della pubblica istruzione, dell'ecologia, del turismo e dello spettacolo, designati dai rispettivi Ministri;

b) cinque in rappresentanza delle Regioni, scelti dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) cinque in rappresentanza dei Comuni, delle Comunità montane e delle Provincie, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri su rose di nomi formate dalle associazioni di enti locali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) cinque in rappresentanza di enti ed organizzazioni operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente, maggiormente rappresentativi in campo nazionale, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri su rose di nomi formate dagli enti e dalle associazioni medesime;

e) cinque docenti di discipline attinenti alle scienze naturali, urbanistiche, di difesa del suolo e dell'ambiente, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri su rose di nomi formate da Università, enti od organismi di alta qualificazione scientifica a livello nazionale, di cui almeno uno in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche.

I membri del Consiglio nazionale sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

In caso di mancata designazione di membri entro tre mesi dalla richiesta, il Consiglio nazionale può essere convocato con i membri già nominati, purchè di numero non inferiore alla metà più uno dei propri componenti.

I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

7) esprime pareri per la protezione delle zone umide e per l'applicazione sul territorio italiano delle convenzioni internazionali riguardanti la protezione del patrimonio naturale;

8) esprime parere sull'assegnazione di fondi statali ai parchi e alle riserve naturali;

9) esprime parere sui piani e sui regolamenti dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato e formula raccomandazioni sui programmi di gestione delle aree predette;

10) esamina, se richiesto dalle Regioni, i piani e i regolamenti dei parchi e delle riserve regionali ed esprime su di essi parere;

11) propone criteri e indirizzi per la formazione del personale tecnico, scientifico ed amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette;

12) esamina, sotto il profilo della tutela dell'ambiente, i piani territoriali di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e gli altri piani regionali, per le parti interessanti le aree protette nazionali.

Le sedute del Consiglio nazionale sono pubbliche. Dell'attività del Consiglio stesso è data adeguata pubblica informazione.

Art. 8.

(Programma nazionale)

Il Consiglio nazionale, entro un anno dalla sua costituzione, tenuto particolarmente conto delle proposte formulate dall'Amministrazione dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, dagli enti ed organismi di carattere nazionale operanti in materia, redige il progetto di programma delle iniziative e degli interventi statali per la protezione del patrimonio naturale del Paese.

Nel progetto di programma sono, in particolare, indicate le aree da tutelare mediante l'istituzione di parchi nazionali o di riserve naturali dello Stato precisando, per ciascuna area, la denominazione, la delimitazione di massima, il regime di protezione da adottare, il finanziamento di massima

necessario e il termine entro il quale deve essere istituito il parco o la riserva naturale.

Ciascuna area protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

Il progetto di cui sopra è inviato alle Amministrazioni statali e alle Regioni interessate, che sono tenute, entro quattro mesi, a far conoscere le proprie osservazioni.

Scaduto tale termine, il Consiglio nazionale predispone il testo definitivo del programma, da sottoporre, entro i quattro mesi successivi, all'approvazione del Consiglio dei ministri. Il programma approvato è trasmesso dal Governo al Parlamento ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col medesimo procedimento, il Consiglio nazionale provvede ad aggiornare il programma, una prima volta dopo tre anni e successivamente ogni cinque anni.

Quando il Consiglio nazionale dichiara l'interesse nazionale di un'area non compresa nell'ultimo programma nazionale approvato, l'area stessa viene aggiunta al programma ed è sottoposta ai vincoli di cui al successivo articolo 10, fino alla data di approvazione del nuovo programma nazionale, e comunque per un periodo non superiore agli anni due. I nullaosta dell'autorità regionale, di cui al citato articolo 10, devono essere finalizzati alla salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'area e dei valori naturalistici, ambientali, storico-culturali che la contraddistinguono. Copia dei nullaosta rilasciati dalla Regione è trasmessa contestualmente al soggetto richiedente e al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale, ogni due anni, entro il mese di marzo, anche sulla base delle informazioni e delle indicazioni fornite dalle Regioni e dagli organismi di gestione dei parchi e delle riserve naturali nazionali, regionali o locali, presenta al Governo, che lo trasmette al Parlamento, un proprio « Rapporto sullo stato del patrimonio naturale del Paese », articolato per aree regionali, nonchè gli indirizzi generali ritenuti necessari per la protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, e proposte di iniziative specifiche, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, per la protezione medesima.

A tal fine, le Regioni e gli organismi di gestione delle aree protette, entro il mese di novembre dell'anno antecedente il biennio di cui al comma precedente, sono tenuti a presentare al predetto Consiglio relazioni sulla situazione del patrimonio naturale di propria competenza, sulle iniziative adottate per la tutela del medesimo, nonché sull'andamento delle rispettive gestioni.

Art. 9.

*(Adempimenti delle Regioni:
programma regionale delle aree protette
e adeguamento legislativo)*

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni individuano, sentiti gli enti locali interessati, le aree regionali ritenute meritevoli di tutela ai fini della formazione del programma regionale delle aree protette. Il programma è approvato dalla Regione ed è trasmesso al Consiglio nazionale. Esso è periodicamente aggiornato, tenuto particolarmente conto delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal Consiglio nazionale.

Entro il medesimo periodo di mesi dodici, le Regioni adeguano la propria legislazione alle prescrizioni e ai principi contenuti nella presente legge.

Le Regioni promuovono l'istituzione e la gestione di aree protette di carattere locale da parte di organismi pubblici e privati, associazioni culturali e scientifiche, istituzioni sub-regionali e locali; determinano forme ed entità del concorso finanziario regionale, nonché gli indirizzi generali per il perseguimento delle finalità delle aree protette istituite.

Nella formazione dei programmi e nella definizione degli interventi per la protezione della natura e dell'ambiente deve essere assicurato l'apporto delle istituzioni scientifiche e delle organizzazioni culturali competenti in materia.

La gestione di un'area protetta, estesa sul territorio di più Regioni, deve essere attuata secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

L'atto istitutivo di un'area protetta è reso noto mediante affissione in ciascuno dei

Comuni il cui territorio è totalmente o parzialmente compreso nell'area medesima nonché mediante pubblicazione sul foglio annunci legali della o delle Province interessate. Per la modificazione dei confini è adottata la medesima procedura.

Dell'attività degli organismi di gestione di un'area protetta è data adeguata pubblica informazione.

Art. 10.

(Nullaosta regionali e sanzioni)

Sulle aree comprese nel programma nazionale di cui al precedente articolo 8 il mutamento delle utilizzazioni del terreno, la esecuzione di nuove opere e la trasformazione di quelle esistenti sono subordinati, fino alla istituzione delle aree protette previste, al nullaosta della Regione competente.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma comporta la rimozione di quanto costruito e la riduzione in pristino a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori.

L'amministrazione regionale competente, accertata l'inosservanza, ingiunge all'interessato ordine di rimessa in pristino e, ove questi non provveda entro il termine fissato, che non potrà essere inferiore a 30 giorni, provvede d'ufficio. Essa provvede, altresì, all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50.000.000 a carico del committente e da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 a carico del direttore dei lavori per il quale viene disposta la sospensione dall'albo fino ad un massimo di tre anni.

Per le violazioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione dell'articolo 16.

Art. 11.

*(Direzione generale
dell'economia montana e delle foreste)*

Fino alla costituzione, nel quadro della riforma generale di cui al comma primo

del precedente articolo 6, del Servizio nazionale parchi e riserve, la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste svolge, oltre ai compiti previsti dal vigente ordinamento, i compiti e le attività necessari al funzionamento del Consiglio ed al raggiungimento delle sue finalità.

Nell'ambito delle direttive e degli indirizzi del Consiglio stesso essa, in particolare:

esercita funzioni di coordinamento degli interventi statali nelle materie contemplate dalla presente legge;

svolge la vigilanza sugli enti parco;

cura i rapporti internazionali nel settore della tutela ambientale ed ecologica del territorio, con particolare riguardo alla fauna ed alla flora, alle zone umide, ai biotipi ed alle oasi faunistiche e venatorie;

attua studi e ricerche in materia di tutela ambientale, della flora e della fauna di interesse nazionale ed internazionale;

adempie funzioni di consulenza tecnica ed informativa ai parchi nazionali, alle Regioni, agli enti locali e ai privati in materia di protezione della natura e dell'ambiente.

Nell'ambito della Direzione generale operano:

la segreteria del Consiglio nazionale di cui all'articolo 6;

l'ufficio speciale per le riserve naturali che, con bilancio, gestione amministrativa e contabile propria ed autonoma a tutti gli effetti, ha il compito di gestire le riserve naturali dello Stato ed i beni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 e 17 aprile 1980 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 7 febbraio 1979 e n. 226 del 19 agosto 1980, affidati in uso gratuito e gestione ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La Direzione generale provvede all'amministrazione del personale forestale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538.

Ai servizi tecnici ed amministrativi della Direzione generale ed a quelli degli organismi in essa operanti si provvede con personale idoneo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Corpo forestale dello Stato.

Art. 12.

*(Corpo forestale dello Stato
e personale di vigilanza)*

Sono attribuiti al Corpo forestale dello Stato i compiti di vigilanza per la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale e di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi connessi. Restano fermi gli altri compiti del Corpo forestale dello Stato previsti nell'ordinamento vigente, ivi comprese le particolari attribuzioni del personale con funzioni di polizia, nonché le attribuzioni delle Regioni a statuto ordinario e le potestà di autonomo ordinamento del Corpo forestale, proprie delle Regioni a statuto speciale.

Per le attività di vigilanza, prevenzione e repressione nelle aree protette regionali, le Regioni si avvalgono del Corpo forestale dello Stato. È stipulata, a tale scopo, apposita convenzione tra la Regione interessata e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che può anche prevedere l'affidamento in gestione al Corpo stesso di aree protette di interesse regionale o locale.

Nelle aree protette la cui gestione è affidata ad appositi enti, il Corpo forestale dello Stato svolge i compiti di cui sopra su richiesta degli stessi e sulla base di apposite convenzioni.

Laddove le aree protette regionali e locali costituiscano unità organiche territoriali con beni silvo-pastorali di enti locali e proprietà collettive, le Regioni si avvalgono, di norma, per l'attività di sorveglianza e di direzione tecnica, degli organismi preposti alla gestione di detti beni, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto esistenti.

Il personale di vigilanza dei parchi e delle altre aree protette, dipendente da enti pubblici, è agente di polizia giudiziaria nei

limiti del servizio cui è destinato. I privati assicurano la sorveglianza delle aree protette da loro gestite mediante guardie giurate.

Art. 13.

(Riserve ed aree entro un parco)

I terreni, i beni e le aree dello Stato, ricadenti entro il perimetro di un parco e di una riserva naturale nazionale o regionale, sono gestiti in conformità ai fini istitutivi del parco o della riserva naturale in cui si trovano e sono soggetti alle loro prescrizioni, senza indennizzo.

La gestione delle riserve naturali dello Stato ricadenti entro il perimetro di un parco nazionale può essere delegata al parco entro i cui confini le riserve stesse si trovano.

L'atto di delega stabilisce i criteri e l'organizzazione generale della gestione, nonché il personale da utilizzare; precisa, inoltre, forme e modalità di controllo da parte del delegante.

Art. 14.

(Vigilanza e controllo)

La vigilanza sui parchi nazionali e sulle riserve naturali dello Stato è esercitata, fino al riordino di cui al comma primo del precedente articolo 6, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi della legislazione vigente in materia.

La vigilanza sulle altre aree protette è esercitata dalla Regione entro il cui territorio l'area protetta è ubicata. Ove si tratti di area protetta con territorio esteso su più Regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

L'atto istitutivo di ciascuna area protetta indica l'organismo cui è affidato il controllo della gestione finanziaria dell'area stessa e ne determina le modalità di funzionamento.

Art. 15.

(Termini per i pareri)

Tutti i pareri previsti dalla presente legge, per i quali non sia altrimenti disposto, so-

no trasmessi al richiedente entro 75 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Quando il parere non venga trasmesso entro il termine di cui sopra, esso si intende positivo.

TITOLO II

PARCHI NAZIONALI
E RISERVE NATURALI DELLO STATO

CAPO I

PARCHI NAZIONALI

Art. 16.

*(Istituzione dei parchi nazionali -
Modifiche dei confini)*

I parchi nazionali sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per l'ecologia e del tesoro, le Regioni il cui territorio è compreso dentro il parco, gli enti locali e gli organismi scientifici e culturali operanti sul territorio interessato.

I parchi nazionali sono costituiti su aree e territori che racchiudono valori naturali, scientifici, culturali, estetici, educativi di singolare ampiezza, complessità e ricchezza, tali da richiedere il diretto intervento e la partecipazione dell'intera comunità nazionale alla loro tutela e valorizzazione.

Alla modifica dei confini di un parco si provvede con le stesse modalità previste per la sua istituzione.

Art. 17.

(Organi di gestione del parco nazionale)

La gestione del parco nazionale è affidata ad apposito ente con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle

foreste, di concerto con il Ministro per l'ecologia.

Sono organi dell'ente parco il presidente, il consiglio direttivo, il direttore.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra persone di alta e sperimentata competenza in materia di protezione della natura e dell'ambiente; ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività; esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo; adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta immediatamente successiva.

Il consiglio direttivo è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito dal presidente e da non più di 18 membri, scelti tra persone che si siano particolarmente distinte nell'espletamento di attività giuridiche, tecnico-scientifiche e promozionali, per la salvaguardia della natura e dell'ambiente e designati per metà dallo Stato e per metà dal o dai consigli regionali territorialmente interessati.

Di esso devono essere chiamati a far parte anche rappresentanti delle università direttamente interessate al territorio del parco e delle organizzazioni di cui alla lettera d) del precedente articolo 6, su terne formate dalle stesse.

Il consiglio direttivo delibera in merito all'attività dell'ente, con particolare riferimento al bilancio preventivo e consuntivo, ai regolamenti, ai piani generali e speciali del parco. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo elegge, tra i membri designati dal o dai consigli regionali, un vice presidente; elegge, altresì, con voto limitato, un comitato esecutivo, composto di non più di 5 membri, compreso il presidente, rappresentativo del consiglio direttivo. Il comitato esecutivo attua le deliberazioni del consiglio direttivo ed assiste il presidente ed il direttore nell'esercizio delle rispettive funzioni, adottando le decisioni attinenti l'ordinaria amministrazione dell'ente.

Il direttore dell'ente è nominato dal consiglio direttivo per la durata di anni cinque, rinnovabili. Assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni. Egli è altresì incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione; provvede a far osservare i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e di regolamento; dirige i servizi e adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento.

Il presidente e i membri del consiglio direttivo durano in carica 5 anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. I componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti. Le indennità di carica o il rimborso spese al presidente e ai membri del consiglio direttivo sono stabiliti con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il consiglio direttivo dell'ente parco può addivenire alla costituzione di uno o più organismi consultivi sia in materia economico-sociale che tecnico-scientifica.

Con la deliberazione istitutiva ne vengono definiti la competenza, la composizione e il funzionamento.

Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia stata nominata la maggioranza dei componenti.

Ciascun ente parco è inserito nella tabella IV, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 18.

(Area contigua al parco)

Al fine di consentire il coordinamento tra le finalità dei parchi e le scelte di sviluppo economico ed urbanistico dell'area immediatamente contigua, le Regioni e gli enti locali interessati sono tenuti a concordare preventivamente le scelte urbanistiche e di sviluppo che riguardano la suddetta area con l'organismo di gestione del parco, adottando, d'intesa con lo stesso, i relativi piani e programmi e le eventuali misure di discipli-

na della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.

I confini di detta area sono determinati dalle Regioni sul cui territorio il parco si trova, d'intesa con l'organismo di gestione del parco, sentito il Consiglio nazionale.

Art. 19.

(Piano del parco)

L'organismo di gestione del parco, entro un anno dal suo insediamento, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, predisporre ed adotta il piano del parco, che determina la destinazione dei territori in esso inclusi, secondo quanto previsto nel successivo comma sesto. Il piano è approvato con legge della o delle Regioni sul cui territorio il parco si trova, previo parere del Consiglio nazionale.

Al piano del parco nazionale viene data temporanea applicazione quando, trascorsi dodici mesi dalla sua presentazione, da parte dell'ente parco, alla o alle Regioni interessate, uno o più consigli regionali non abbiano provveduto alla sua approvazione, semprechè il Consiglio nazionale abbia espresso parere favorevole sul piano stesso. Il piano diviene definitivo quando sia intervenuta l'approvazione delle Regioni interessate.

Il piano del parco approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. I vincoli derivanti dalle prescrizioni in esso contenute sono di diretta ed immediata applicazione sia per le amministrazioni pubbliche che per i privati. Il piano del parco costituisce parte integrante dei piani territoriali di coordinamento formati dalle Regioni ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o delle rispettive leggi regionali, nonchè degli altri piani regionali, per quanto concerne i contenuti propri di tali piani. Entro sei mesi dall'approvazione del piano del parco, i Comuni e le Comunità montane interessate sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni ed ai vincoli del piano stesso; in caso di inadempimento, sono tenute a provvedere le Regioni interessate.

Per le modifiche al piano del parco, proposte successivamente alla sua adozione, si applica la procedura di cui ai precedenti commi.

Il piano del parco dovrà in particolare sviluppare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti, caratterizzate da forme differenziate di utilizzazione, fruizione e disciplina;

b) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale;

c) sistemi di attrezzature e servizi, per la gestione e la fruizione sociale del parco;

d) livelli insediativi ammissibili per le residenze stabili, temporanee e turistiche, e per le attività economiche compatibili;

e) norme, criteri ed indirizzi da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali, precisando le prescrizioni ed i vincoli immediatamente prevalenti sui piani in vigore ed efficaci nei confronti degli enti pubblici e privati;

f) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale.

Ai fini dell'articolazione di cui al precedente punto a), nel piano saranno comunque previste una o più delle seguenti zone:

« zona A » di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale va conservato nella sua integrità;

« zona B » di riserva generale, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona sono tuttavia consentite, a norma di regolamento, le attività agro-silvo-pastorali e la realizzazione delle infrastrutture necessarie al loro svolgimento;

« zona C » di protezione, nella quale tutte le attività di cui al successivo articolo 20 sono consentite, purchè non compromettano le fondamentali finalità del parco.

Al fine di assicurare la coerenza tra la disciplina posta in essere nel territorio del

parco e quella da osservare nelle aree contigue di cui all'articolo 18, il piano potrà indicare le norme e i criteri da applicarsi distintamente nelle diverse parti di tali aree, che dovranno essere recepiti nei rispettivi strumenti urbanistici locali.

Il piano potrà inoltre proporre variazioni dei confini di limitata entità, al fine di garantire il migliore raggiungimento delle finalità del parco e l'organicità delle previsioni e degli interventi.

Le prescrizioni e i vincoli per le parti di territorio oggetto di ampliamento hanno efficacia a partire dal provvedimento di approvazione dei nuovi confini, secondo le procedure previste dalla presente legge.

Art. 20.

(Regolamento del parco - Attività consentite, divieti e deroghe)

L'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco nazionale è disciplinato da un regolamento, da adottarsi dall'organismo di gestione del parco stesso entro sei mesi dall'approvazione del piano di cui al precedente articolo 19.

Il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi, e disciplina, in particolare, nell'ambito ed in coerenza col piano del parco:

i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, silvo-pastorali;

l'ammissione e la circolazione del pubblico, con qualsiasi mezzo di trasporto;

il soggiorno del pubblico;

le attività sportive, ricreative ed educative;

le attività di ricerca scientifica e biosanitaria.

Nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti na-

turali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi *habitat*.

Il regolamento determina gli specifici divieti e disciplina le eventuali deroghe, in relazione alle diverse zone del parco, tenuto conto delle caratteristiche del parco stesso e nella misura compatibile con le finalità istitutive del medesimo. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

I regolamenti dei parchi nazionali sono approvati, fino al riordino di cui al primo comma del precedente articolo 6, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Regioni interessate, previo parere del Consiglio nazionale.

Entro sei mesi dalla data di insediamento del consiglio del parco e per il periodo intercorrente fra l'istituzione del parco e l'approvazione del regolamento di cui al presente articolo, il consiglio predispone ed adotta, previo parere favorevole del Consiglio nazionale, un regolamento provvisorio. Ove non provveda, il regolamento è predisposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e diviene esecutivo entro trenta giorni dalla sua emanazione.

Art. 21.

(Intese fra parco e autorità locali)

Nell'ambito di quanto previsto nel piano del parco il rilascio di concessioni o autorizzazioni per la realizzazione di interventi, impianti od opere nelle zone del territorio comprese entro i confini del parco, è sottoposto al preventivo nullaosta dell'organismo di gestione del parco stesso, che decide sentita un'apposita commissione tecnica.

Il nullaosta di cui sopra non è necessario per le concessioni e le autorizzazioni relative alle zone classificate dal piano del parco di tipo C, ai sensi del precedente articolo 19, quando le stesse vengano rilasciate in conformità agli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, approvati d'intesa con l'organismo di gestione del parco.

Il nullaosta di cui ai commi precedenti deve limitarsi ad effettuare il riscontro tra

le finalità istitutive del parco e l'opera in progetto e deve essere comunicato all'autorità richiedente entro i 120 giorni successivi alla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende negato.

Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso dell'autorità richiedente e dell'interessato al tribunale amministrativo regionale, il quale decide d'urgenza. Copia del ricorso è notificata al procuratore generale presso la Corte dei conti, il quale può intervenire in giudizio nell'interesse dell'ordinamento. Tale notifica è condizione di procedibilità del ricorso.

Avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato con il rispetto della stessa procedura d'urgenza.

Il nullaosta rilasciato dal parco sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Delle licenze rilasciate relativamente alla zona C di cui al citato articolo 19 è inviata copia al parco, entro 20 giorni dalla data del rilascio delle stesse.

Art. 22.

(Programma di sviluppo del parco - Accordo di programma)

Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano del parco e dal regolamento, il parco promuove iniziative coordinate con quelle delle Regioni e degli enti locali territoriali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine, entro un anno dalla costituzione dei suoi organi, predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili.

Il programma è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati previo parere del Consiglio nazionale.

Il parco può gestire attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali; agevola e promuove, con propri

contributi ad enti, associazioni e privati, attività e iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

I programmi di cui al presente articolo sono finanziati dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli altri organismi interessati, attraverso l'adozione di un apposito « accordo di programma », promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Nel perseguimento delle sue finalità istituzionali il parco si avvale dell'assistenza tecnica degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. I medesimi istituti, su richiesta del consiglio del parco, possono istituire proprie sezioni decentrate per lo svolgimento di attività diagnostiche, scientifiche, di ricerca, di risanamento, attinenti la fauna del parco.

Art. 23.

(Risorse finanziarie del parco - Priorità nei finanziamenti pubblici ai Comuni compresi nel parco)

Le risorse finanziarie del parco devono consentire di far fronte al complesso delle spese di impianto e di esercizio del parco stesso, per il raggiungimento delle sue finalità istitutive.

Oltre che da erogazioni o contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti od organismi pubblici e da privati, esse possono essere costituite anche da diritti o canoni, dei quali sia stata autorizzata la riscossione dall'autorità competente o che riguardino la utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengono al parco, o dei quali esso abbia gestione.

Ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco è riservata la priorità sui finanziamenti regionali e statali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere:

riassetto dei centri storici e di edifici di particolare valore storico culturale;

recupero dei nuclei abitati rurali;

opere igieniche ed idropotabili;
 viabilità rurale;
 opere di conservazione e restauro ambientale del territorio;
 ricerche scientifiche ed attività culturali nei campi di interesse del parco;
 agro-turismo escursionistico e naturalistico;
 attività sportive compatibili.

La medesima priorità è riservata ai privati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio in campo agro-silvo-pastorale, turistico e agro-turistico, compatibili con le finalità istitutive del parco.

Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, determina le modalità attuative di quanto sopra, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

(Espropriazioni ed indennizzi)

L'acquisizione di immobili compresi in un parco può essere effettuata anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e con le modalità previste dalla legislazione in materia, quando ricorrano comprovate necessità in relazione alle finalità di protezione del territorio interessato. La proposta di espropriazione è formulata, allo Stato, dall'organismo di gestione del parco. La decisione sulla proposta è adottata entro sei mesi dalla trasmissione. Il mancato accoglimento è motivato.

Per le espropriazioni di cui al comma precedente, nonché per le prescrizioni e i vincoli derivanti dal piano del parco e dal regolamento, si applicano, quanto al diritto di indennizzo e alla sua misura, le norme vigenti in materia urbanistica. Le prescrizioni e i vincoli di cui sopra comportano l'immediato accertamento delle variazioni delle rendite afferenti agli immobili sui quali gravano le relative imposte.

Quando, per il perseguimento delle finalità istituzionali del parco, si verificano ri-

duzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, il parco provvederà al conseguente indennizzo. Il parco provvederà, altresì, all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del parco, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

Un ufficio di valutazione del parco determina l'ammontare del danno e del relativo indennizzo entro sessanta giorni dalla denuncia e provvede alla liquidazione dello stesso entro i successivi novanta giorni. Le somme liquidate oltre il termine predetto sono maggiorate del tasso ufficiale di sconto, per il periodo di ritardo registrato.

Avverso le determinazioni del parco è data facoltà di ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La decisione sul ricorso va adottata entro i tre mesi successivi alla data di ricevimento del ricorso stesso.

Art. 25.

(Trasgressioni e sanzioni)

Constatata la violazione delle prescrizioni del piano di cui ai precedenti articoli 19 e 20 l'ente gestore del parco nazionale ingiunge, con atto motivato, la sospensione dei lavori, la rimozione di quanto costruito in violazione e la riduzione in pristino a spese del trasgressore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori, per il quale viene disposta la sospensione dall'albo professionale fino ad un massimo di tre anni.

Contro l'ingiunzione del parco è consentito presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di notificazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide entro i sessanta giorni successivi, sentite le Regioni territorialmente interessate.

In caso di inerzia del parco, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può sostituirsi ad esso dopo averlo invitato a provvedere, ingiungendo al trasgressore la rimessa in pristino e, ove questi non provveda entro il termine fissato, che non potrà essere inferiore a giorni trenta, agendo d'ufficio.

Salvo quanto previsto nel comma seguente, le violazioni alle prescrizioni di cui al

terzo comma dell'articolo 20 sono punite con l'ammenda da lire un milione a lire 50 milioni, o con l'arresto fino a sei mesi e, nei casi più gravi, con entrambe le pene.

Si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 50.000 a lire 5.000.000 per le violazioni relative a:

disturbo delle specie animali protette e raccolta e danneggiamento delle specie vegetali protette;

asportazione di minerali;

svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate;

accensione di fuochi all'aperto.

La sanzione amministrativa indicata nel precedente comma si applica anche nel caso di uso non autorizzato della denominazione e del marchio del parco.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto della Provincia competente per territorio.

I trasgressori sono in ogni caso tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco, compresi gli animali abbattuti, ed alla riduzione in pristino dei luoghi a loro spese.

Per le violazioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO II

RISERVE NATURALI DELLO STATO

Art. 26.

*(Istituzione delle riserve naturali -
Zone di protezione)*

Le riserve naturali sono istituite in zone del suolo e delle acque generalmente di limitata estensione e prive di consistenti nuclei abitati, nelle quali la presenza di valori naturalistico-ambientali, scientifici, culturali, educativi rivesta un interesse particolarmente meritevole di specifica tutela.

Le riserve naturali dello Stato sono istituite con decreto del Ministro dell'agricol-

tura e delle foreste, di concerto con il Ministro per l'ecologia, sentite le Regioni e le Comunità montane territorialmente interessate, previo parere del Consiglio nazionale. Quando le riserve comprendano aree non montane va acquisito il parere dei relativi Comuni. Il decreto istitutivo è adottato di concerto anche con i Ministri competenti, quando si tratti di terreni appartenenti al demanio dello Stato.

Il decreto istitutivo determina struttura e composizione dell'organismo di gestione della riserva.

Lo Stato provvede all'istituzione di proprie riserve naturali quando l'area interessata presenti, anche in relazione a finalità di sperimentazione e ricerca, caratteri ambientali, naturalistici, scientifici, culturali di importanza nazionale o internazionale, riconosciuti tali dal Consiglio nazionale.

Per le modificazioni dei confini di una riserva naturale si applicano le procedure adottate per la sua istituzione.

Per le riserve naturali si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui ai precedenti articoli 24 e 25, nonché quelle di cui ai commi primo, quarto, quinto, sesto dell'articolo 21.

Le riserve naturali sono, di norma, circondate da una zona di protezione, nella quale l'intervento umano è consentito nella misura in cui non comprometta i caratteri fondamentali della riserva stessa. I limiti di detta zona sono determinati dalla Regione nel cui territorio la riserva si trova, sentite le Comunità montane, e, per le aree non montane, i Comuni territorialmente interessati, d'intesa con l'organismo di gestione della riserva.

Art. 27.

(Regolamento della riserva naturale)

L'organismo di gestione della riserva naturale adotta, entro un anno dal suo insediamento, il regolamento della riserva stessa che in particolare disciplina l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità della riserva, regola l'ammissione e la

circolazione del pubblico, detta indirizzi in ordine alle attività di ricerca scientifica, dispone quanto necessario per la tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi.

La proposta di regolamento è trasmessa a ciascun Comune sul cui territorio la riserva è ubicata, per la formulazione delle eventuali osservazioni o proposte.

Il regolamento è approvato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministro per l'ecologia.

Le violazioni dei divieti e dei vincoli posti dal regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 25.

Dei divieti e vincoli relativi a ciascuna riserva viene data notizia mediante pubblicazione dell'estratto del regolamento nel foglio annunci legali della Provincia e l'affissione all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Art. 28.

(Riserve naturali marine)

L'istituzione e gestione delle riserve naturali marine è regolamentata con legge dello Stato, nell'ambito delle finalità generali di difesa del mare e con l'osservanza dei principi e criteri stabiliti dalla presente legge.

Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti delle acque territoriali, superficiali e profonde, ed eventualmente dalla fascia costiera demaniale ad esse prospiciente, che presentino un rilevante interesse generale o speciale per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, paesaggistiche o per l'importanza scientifica, culturale, economica, educativa che rivestono.

L'articolo 25 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante « Disposizioni per la difesa del mare », è abrogato.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale

di protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale del Paese, sentite le Regioni e i Comuni territorialmente interessati ».

Le funzioni del Consiglio nazionale in materia di tutela dell'ambiente marino sono esercitate dalla Sezione speciale del Consiglio stesso, di cui all'articolo 6 terzultimo comma, che è presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato. La Sezione predetta comunica al presidente del Consiglio nazionale tutte le deliberazioni adottate nell'esercizio delle proprie funzioni. Il presidente del Consiglio nazionale può chiedere, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, che sulle deliberazioni medesime, prima che divengano esecutive, si pronunci il Consiglio nazionale, quando ritenga che esse siano in contrasto con gli indirizzi e i criteri adottati dal Consiglio stesso in ordine alla salvaguardia del patrimonio naturale del Paese. Il parere negativo del Consiglio comporta il riesame delle decisioni adottate.

TITOLO III

PARCHI E RISERVE NATURALI DI INTERESSE REGIONALE

Art. 29.

(Istituzione, gestione e modifiche dei confini di un parco di interesse regionale)

I parchi regionali sono istituiti con legge regionale, che ne determina la denominazione, in confini, le finalità, il finanziamento, nonché le modalità della gestione e la struttura e composizione dell'organo direttivo. Dell'organismo di gestione può far parte una rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La legge istitutiva fissa i termini entro i quali va elaborato e approvato il piano del parco. Precisa inoltre i vincoli immediatamente esecutivi cui l'area o parte di essa sono sottoposti.

Per l'istituzione e la gestione di parchi che comprendono territori posti in più Regioni queste provvedono di intesa fra di loro ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Alla modifica dei confini di un parco di interesse regionale si provvede secondo le modalità previste nella legge istitutiva.

Art. 30.

(Piano e regolamento del parco)

Il piano del parco regionale è predisposto e adottato dall'organo di gestione del parco e approvato con legge regionale, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla legge istitutiva.

Il piano dovrà, in particolare, contenere le materie di cui ai commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo 19 e potrà proporre variazioni dei confini del parco, ai sensi del comma ottavo del medesimo articolo 19.

Il piano del parco, tenuto conto dei caratteri e dei valori ambientali delle singole zone, nonché della incidenza sugli stessi delle singole opere o comportamenti, determina i casi e le zone nelle quali è richiesta l'intesa fra ente locale e autorità del parco e quando deve essere richiesto il parere dell'autorità stessa, prima di procedere al rilascio della autorizzazione o concessione comunale.

Entro il territorio di ciascun parco regionale l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità del parco medesimo è disciplinato da un regolamento, adottato e approvato in conformità a quanto disposto dalla legge regionale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo 20.

Art. 31.

(Programma di sviluppo e risorse finanziarie di un parco regionale)

Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento, il parco promuove iniziative coordinate

con quelle della Regione e degli enti locali territorialmente interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti.

A tal fine, nei modi e nei termini previsti dalla legge regionale, predispone un programma economico-sociale e culturale per la promozione delle attività compatibili.

Il programma di cui sopra è finalizzato dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e da altri organismi interessati attraverso l'adozione di un apposito « accordo di programma », promosso dalla Regione competente.

Si applicano al parco regionale le norme di cui al terzo comma dell'articolo 22 e di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 23.

Art. 32.

(Trasgressioni e sanzioni - Espropriazioni ed indennizzi)

Nei parchi regionali e nelle riserve naturali di interesse regionale si applica quanto previsto dall'articolo 25, intendendosi sostituita la Regione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Si applicano ai parchi regionali le norme di cui all'articolo 24, intendendosi sostituita, allo Stato ovvero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Regione sul cui territorio è ubicato l'immobile.

Art. 33.

(Istituzione delle riserve naturali di interesse regionale)

Le modalità istitutive delle riserve naturali di interesse regionale sono determinate con legge regionale.

L'atto istitutivo della riserva stabilisce la denominazione, i confini, i caratteri e le finalità della riserva medesima; i vincoli e i divieti relativi; le modalità di gestione, che può anche essere affidata a enti e associazioni operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente.

Per l'istituzione e la gestione di riserve su territori posti in più Regioni, queste provvedono d'intesa fra loro, ai sensi degli articoli 8 e 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le riserve naturali di interesse regionale sono, di norma, circondate da una zona di protezione, nella quale l'intervento umano è consentito nella misura in cui non comprometta i caratteri fondamentali della riserva stessa. I limiti di detta zona sono determinati dalla Regione sul cui territorio la riserva si trova, sentite le Comunità montane e, per le zone non montane, i Comuni territorialmente interessati.

Art. 34.

(Regolamento delle riserve di interesse regionale)

L'organismo di gestione della riserva naturale adotta il regolamento della riserva stessa che, in particolare, disciplina l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità della riserva, per il rispetto dei luoghi e per il migliore perseguimento delle finalità previste nell'atto istitutivo e detta indirizzi in ordine alle attività di ricerca scientifica.

Il regolamento è approvato in conformità a quanto disposto dalla legge regionale.

TITOLO IV

NUOVI PARCHI E RISERVE - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 35.

(Istituzione di nuovi parchi nazionali)

Sono istituiti nuovi parchi nazionali nelle seguenti aree geografiche:

Alpi marittime, Dolomiti bellunesi, Falterona e Foreste casentinesi, Pollino.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che acquisisce preven-

tivamente i pareri del Ministro per l'ecologia e del Consiglio nazionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la o le Regioni territorialmente interessate, verranno definiti i confini, le caratteristiche principali, eventuali contributi finanziari straordinari per l'avvicinamento del parco, la composizione del consiglio direttivo nell'ambito di quanto previsto dal precedente articolo 17, nonché la sede amministrativa del parco stesso.

Ove, entro un anno dalla trasmissione alla o alle Regioni competenti dello schema di provvedimento, l'intesa di cui al precedente comma non sia raggiunta, decide il Consiglio dei ministri.

Con il decreto di cui sopra si provvederà altresì alla nomina, per la durata di un anno, di un presidente straordinario, incaricato della gestione del parco fino all'insediamento del consiglio direttivo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, verrà istituito il parco nazionale del Gennargentu. Col decreto presidenziale predetto si provvederà a definire, previa intesa con la Regione Sardegna, le principali caratteristiche del parco; i confini; l'entità e le modalità del finanziamento; la composizione del consiglio direttivo del parco, anche in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 17; le procedure e i tempi di adozione e di approvazione degli strumenti di programmazione e di gestione del parco, di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 22. Sullo schema di decreto presidenziale istitutivo del parco si esprime preventivamente il Consiglio nazionale.

Ai sensi e con le modalità di cui al precedente articolo 13, la gestione delle riserve naturali dello Stato, ricadenti entro i confini dei parchi di cui ai precedenti commi, può essere affidata ai parchi stessi, che comunque si avvalgono del Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati e degli altri illeciti previsti in materia dalle leggi dello Stato e della Regione.

Tenuto conto dell'eccezionale rilevanza dei valori naturalistico-scientifici e paesag-

gistici presenti sul territorio interessato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Regione siciliana e sentita la Comunità montana dell'Etna, il Parco regionale dell'Etna verrà classificato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, parco nazionale. Col predetto decreto verranno definiti in particolare: entità e modalità del finanziamento; composizione del consiglio direttivo dell'ente anche in deroga al precedente articolo 17; procedure e tempi di adozione ed approvazione degli strumenti di programmazione e di gestione di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 22. Sullo schema del decreto presidenziale si esprime preventivamente il Consiglio nazionale.

Art. 36.

(Nuove riserve naturali dello Stato)

Tenuto conto dei criteri adottati dalla convenzione di Ramsar per la tutela delle zone umide di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 25 luglio 1981, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, provvede, con proprio decreto, alla istituzione di riserve naturali dello Stato nel comprensorio interregionale del Delta del Po, per una superficie complessiva non inferiore ad ettari 15.000, con particolare riferimento alle aree già classificate zone umide ai sensi della predetta Convenzione. Le riserve di cui sopra sono trasferite in gestione al parco naturale del Delta, ove costituito dalle Regioni interessate, entro tre mesi dall'insediamento dell'organismo direttivo dello stesso.

Art. 37.

(Confini dei parchi nazionali esistenti - Adeguamento alle nuove normative - Norme particolari)

I confini dei parchi nazionali esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono quelli individuati nelle leggi istitutive

dei singoli parchi, con le modifiche successivamente apportate:

per il Parco nazionale d'Abruzzo, con i regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2388, e 16 settembre 1926, n. 1679, e con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 14 febbraio 1977;

per il Parco nazionale del Circeo, con i decreti del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975 e 23 gennaio 1979 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 4 ottobre 1975 e n. 127 del 10 maggio 1979;

per il Parco nazionale dello Stelvio, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 26 settembre 1977;

per il Parco nazionale del Gran Paradiso, con il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, e con il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1980.

Sono abrogate le norme limitative di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 503, relative al Parco nazionale della Calabria.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regime giuridico e finanziario dei parchi nazionali esistenti sarà uniformato, salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, alle disposizioni della presente legge. A tal fine, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le Regioni e le Comunità montane territorialmente interessate, entro l'anzidetto termine, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria. Il personale in servizio nei parchi nazionali all'entrata in vigore della presente legge, in caso di mutamento istituzionale della gestione, passa, a domanda, nei ruoli del nuovo ente, conservando i livelli funzionali e retributivi acquisiti nei ruoli di provenienza, nonché l'anzianità maturata ai fini del trattamento di quiescenza.

Il Parco nazionale dello Stelvio, per la parte ricadente nelle Province di Trento e Bolzano, è disciplinato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

Per la parte ricadente nella Regione Lombardia viene nominato un Comitato provvisorio di gestione, che resta in funzione fino alla costituzione del consorzio tra lo Stato e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato è composto dal Presidente e dieci membri. Il Presidente e cinque membri sono nominati dallo Stato; i restanti cinque membri sono nominati dalla Regione Lombardia.

Il Comitato si avvale, per le funzioni di direzione e vigilanza del parco, del Corpo forestale dello Stato.

Il Consiglio nazionale, entro un anno dal suo insediamento e tenuto conto di quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, presenta al Governo una relazione in ordine alle esigenze ed alla situazione complessiva del Parco dello Stelvio, nonchè in ordine alla costituzione del consorzio di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, ove alla costituzione di tale consorzio non si sia ancora pervenuti. Il Governo della Repubblica, entro tre mesi dal ricevimento di detta relazione, presenta al Parlamento una propria informazione sullo stato del parco e sui problemi della sua gestione, formulando al riguardo indirizzi e proposte.

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 17, il Consiglio direttivo dell'Ente parco del Gran Paradiso è così composto:

tre membri designati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

due membri designati dal Ministro per l'ecologia, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni che fanno parte del Consiglio nazionale ai sensi della lettera d) del precedente articolo 6;

due membri designati dalla Regione Piemonte, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni naturalistiche regionali maggiormente rappresentative;

due membri designati dalla Comunità montana Orco-Soana;

un membro designato dalla Provincia di Torino;

tre membri designati dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni naturalistiche maggiormente rappresentative operanti in Regione;

due membri designati dalla Comunità montana del Gran Paradiso.

I membri di cui al comma precedente sono prescelti tra persone che si siano particolarmente distinte nell'espletamento di attività giuridiche, tecnico-scientifiche e promozionali per la salvaguardia della natura e dell'ambiente.

Il Presidente del Parco nazionale del Gran Paradiso è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio nazionale, su terne di nomi formate dalle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte.

Art. 38.

(Finanziamento)

Al finanziamento dei parchi nazionali esistenti e di quelli da istituire è destinata, per il quadriennio 1984-1987, la complessiva somma di lire 60 miliardi.

Per la gestione delle riserve naturali dello Stato è destinata, per il quadriennio 1984-1987, la complessiva somma di lire 20 miliardi.

Le somme indicate nei precedenti commi, destinate altresì ad assicurare il funzionamento del Consiglio nazionale, si intendono comprensive delle disponibilità previste per lo scopo, per il medesimo quadriennio, ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per l'anno 1984, lo stanziamento aggiuntivo rispetto a quelli già iscritti in bilancio resta determinato in lire tre miliardi per gli interventi di cui ai precedenti commi. Le quote relative agli anni successivi saranno determinate annualmente in sede di legge finanziaria.

Al complessivo maggiore onere di lire tre miliardi per l'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale, esistenti o da istituire, è attribuita alle Regioni la somma complessiva di lire 40.050 milioni, per il quadriennio 1984-1987, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Al riparto di tale somma fra le Regioni provvede il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro per l'ecologia, in base a parametri che tengano conto dei parchi e delle riserve istituite, nonché dei piani dei parchi approvati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1183

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CASCIA ED ALTRI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

La presente legge, nel quadro degli interventi per la tutela ambientale, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e nel rispetto delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, stabilisce i principi per la conservazione della natura su tutto il territorio nazionale e detta le norme generali per la istituzione e la gestione delle aree protette naturali.

La conservazione della natura mira alla salvaguardia e alla riqualificazione dei valori naturali esistenti e alla ricostituzione di quelli scomparsi, alla fruizione di essi, garantendo l'integrità e la complessità, assicurando un duraturo ed equilibrato sviluppo delle attività dell'uomo.

Si definiscono aree protette quei territori che, per i particolari valori presenti o per particolari condizioni di vulnerabilità, sono sottoposti a regime speciale di tutela, caratterizzato da una permanente sorveglianza scientifica, allo scopo di concorrere al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geo-paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici;

b) sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo al settore agro-silvo-zootecnico;

c) recupero produttivo di aree marginali e difesa e ricostituzione degli equilibri idro-geologici;

d) tutela di valori antropologici, archeologici, storici, architettonici.

Nelle aree protette viene promossa la ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare. Vengono altresì promosse: la sperimentazione di attività produttive compatibili, l'educazione, l'informazione e la ricreazione.

Art. 2.

(Aree protette naturali)

Le aree protette si distinguono sulla base delle finalità istitutive.

Si considerano aree protette naturali quelle istituite per perseguire prevalentemente le finalità indicate alla lettera a) del precedente articolo.

Le aree protette naturali si distinguono in parchi naturali e riserve naturali.

I parchi naturali sono costituiti da sistemi territoriali contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da fatti antropici, in cui le attività umane possono essere esercitate in un regime di reciproca compatibilità con la conservazione dei valori naturali.

Le riserve naturali sono costituite da ambienti peculiari e circoscritti, tanto in superficie quanto in profondità, in cui eventuali attività umane sono subordinate alla conservazione dei valori naturali.

Le riserve possono essere ricomprese anche all'interno dei territori di un parco naturale o con esso confinanti. In tal caso deve essere assicurata l'unitarietà di gestione.

Le aree protette marine sono disciplinate dagli articoli 25 e seguenti della legge 31 dicembre 1982, n. 979. In mancanza di indicazioni contenute nel piano generale di difesa del mare di cui all'articolo 1 di detta legge, provvede il programma nazionale previsto dall'articolo 3 della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella presente legge.

Qualora le aree protette marine confinino con altre aree protette il decreto di istitu-

zione viene adottato d'intesa con le Regioni interessate, al fine di assicurare il coordinamento della gestione. E' abrogato il quinto comma dell'articolo 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Art. 3.

(Programma nazionale)

Il Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della presente legge, entro due anni dalla sua costituzione e tenendo conto delle indicazioni e proposte formulate dalle Regioni, dagli enti locali, dagli altri enti pubblici e dalle associazioni interessate, elabora il progetto di programma nazionale per la conservazione del patrimonio naturale e per le aree protette naturali in seguito indicato con le parole « programma nazionale ».

Il programma nazionale indica gli obiettivi da conseguire, gli interventi da operare per la conservazione della natura, con speciale riferimento alla salvaguardia dei fiumi, dei laghi e delle loro sponde, del mare e delle coste, della flora e della fauna; stabilisce gli indirizzi per le Regioni al fine di coordinare le iniziative di loro competenza e formula proposte per la istituzione di aree protette naturali.

Per le zone di particolare rilevanza naturale, il programma nazionale può prevedere la localizzazione delle aree da proteggere, nonché le misure di salvaguardia da adottare in tempi stabiliti.

Il progetto di cui sopra è pubblicato; entro i due mesi successivi possono essere presentate le osservazioni da parte di tutti gli interessati.

Scaduto tale termine il Consiglio nazionale predispose il testo definitivo del programma da sottoporsi entro i quattro mesi successivi all'approvazione del Consiglio dei ministri. Il programma approvato è trasmesso dal Governo al Parlamento ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Con la medesima procedura il programma viene aggiornato ogni qualvolta il Con-

siglio nazionale per l'ambiente lo ritenga opportuno e comunque non oltre i cinque anni dal precedente.

Al fine di rispettare le convenzioni internazionali o comunque le indicazioni delle organizzazioni scientifiche internazionali, il programma nazionale può operare classificazioni tra aree protette. In particolare può individuare i parchi nazionali e indicare i criteri da osservare affinché determinate aree protette possano conservare od ottenere tale qualifica.

Il programma nazionale ridefinisce le finalità ed i confini delle aree protette già costituite dallo Stato alla luce dei principi contenuti nella presente legge.

Art. 4.

(Misure di salvaguardia)

Sui territori individuati dal programma nazionale come aree da proteggere, le Regioni, entro 90 giorni dall'approvazione del programma nazionale, adottano, previa perimetrazione, adeguate misure di salvaguardia.

In caso di inerzia da parte delle Regioni si provvede, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.

Le misure di salvaguardia hanno efficacia sospensiva nei confronti delle previsioni degli strumenti urbanistici e della esecuzione di opere pubbliche e private nella parte in cui siano in contrasto. Esse conservano il loro vigore fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano territoriale di cui all'articolo 7 della presente legge.

L'inosservanza di tali misure comporta la riduzione in pristino a spese del trasgressore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori.

Quando le misure di salvaguardia comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto devono essere previsti adeguati interventi a favore dei soggetti interessati.

TITOLO II
ISTITUZIONE E GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE

Art. 5.
(Istituzione)

Spetta alle Regioni il compito di istituire le aree protette.

Per le aree protette previste dal piano regionale approvato con legge, si provvede alla istituzione con provvedimento amministrativo.

Qualora un'area protetta insista su terreni appartenenti al demanio dello Stato l'istituzione viene effettuata d'intesa con i Ministri competenti.

Qualora un'area protetta non venga istituita entro i tempi previsti dal programma nazionale, in attesa dell'intervento regionale, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, sentiti gli enti locali interessati nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Gli enti locali, gli altri enti pubblici e i privati possono istituire aree protette, ai sensi della presente legge, sui territori di cui abbiano la disponibilità, allorchè tali aree siano previste dal piano regionale per le aree protette, o, in mancanza di esso, dal programma nazionale.

L'atto istitutivo dell'area protetta prevede le finalità, il consiglio scientifico, i finanziamenti, le norme riguardanti il personale e, in attesa dell'approvazione del piano territoriale e del programma di attuazione, le misure di salvaguardia.

Art. 6.
(Leggi regionali di procedura)

Le Regioni, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, dettano norme o modificano quelle esistenti al fine di disciplinare la istituzione e la gestione delle aree protette.

Per ciascuna area protetta approvano il piano territoriale e il programma di attuazione entro e non oltre un anno dalla loro istituzione.

Le Regioni fissano le procedure e i tempi per la predisposizione dei piani territoriali e dei programmi di attuazione, assicurando la partecipazione.

L'elaborazione può essere delegata alle strutture di gestione che in tal caso assicurano la partecipazione secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

Art. 7.

(Piano territoriale e strumenti urbanistici)

Il piano territoriale di ciascuna area protetta è elaborato tenendo conto degli indirizzi del programma nazionale, dei piani e programmi regionali ed ha valore di piano territoriale di coordinamento.

Il piano prevede zonizzazioni tenendo conto delle peculiarità morfologiche, strutturali ed ecologiche dell'area, fissa le norme urbanistiche e quelle relative alle costruzioni di opere e manufatti, regola lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, turistiche, campeggistiche e prevede le opere pubbliche.

Inoltre regola: la raccolta di specie vegetali, il prelievo della fauna ai fini di equilibrio biologico, la introduzione di specie animali e vegetali, l'esercizio della pesca, l'uso di mezzi di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geo-chimici, l'uso delle acque superficiali e profonde, la coltivazione di cave e miniere.

I comuni, entro un anno dall'approvazione del piano territoriale adeguano ad esso gli strumenti urbanistici: il relativo onere finanziario è posto a carico della Regione.

Art. 8.
(Programma di attuazione)

Il programma di attuazione di ciascuna area, approvato contestualmente al piano territoriale, stabilisce i tempi per l'attuazione delle previsioni del piano, le misure di

risarcimento e di incentivazione per le attività private, anche a sostegno della riconversione produttiva necessaria per realizzare le finalità dell'area protetta, le iniziative di ricerca scientifica, di divulgazione e di formazione, quantifica gli oneri finanziari, posti a carico del bilancio regionale, necessari per l'attuazione delle previsioni.

Il programma di attuazione ha durata pluriennale e può essere aggiornato annualmente.

Art. 9.

(Accordi di programma)

Le Regioni, al fine di promuovere la corretta utilizzazione delle risorse agro-silvo-zootecniche, dell'artigianato e del turismo nei territori delle aree protette e in quelli immediatamente limitrofi possono promuovere accordi di programma con le strutture di gestione, gli enti locali e altri enti pubblici.

Art. 10.

(Gestione)

La gestione delle aree protette naturali compete alle Regioni che, dettandone la disciplina, l'affidano, di norma, ai comuni singoli o associati.

Per le aree protette di cui al quinto comma dell'articolo 5 le modalità di gestione sono stabilite dall'atto istitutivo.

La struttura di gestione, previo parere del consiglio scientifico, può richiedere al sindaco competente territorialmente di sospendere attività, da chiunque poste in essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali dell'area protetta. Entro dieci giorni dalla richiesta il Sindaco, sentita la Giunta comunale, la accoglie o la respinge con ordinanza motivata, da notificare immediatamente al legale rappresentante della struttura di gestione.

Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, la mancata notifica dell'ordinanza equivale a diniego contro il quale è esperibile ricorso al Tribunale

amministrativo regionale competente che, ove richiesto, può ordinare la sospensione dell'attività di cui al comma precedente.

Le Regioni, d'intesa fra loro ove sia necessario, stabiliscono le misure da adottare nei casi in cui, al fine di assicurare la conservazione dei valori di un'area protetta, occorra intervenire fuori dei confini di essa.

Le Regioni prevedono altresì le forme di controllo sui risultati dell'attività di gestione delle aree protette.

Alla gestione e vigilanza delle aree protette è adibito personale specializzato. Gli addetti alla vigilanza sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

I terreni e i beni dello Stato ricadenti all'interno di un'area protetta sono gestiti in conformità ai fini istitutivi di essa e sono soggetti alle relative prescrizioni.

Art. 11.

(Aree protette interregionali)

Qualora si tratti di aree interregionali, considerate unitariamente dal programma nazionale, ciascuna Regione provvede alla istituzione dell'area protetta per la parte relativa al proprio territorio, previa intesa con le altre Regioni.

All'approvazione del piano territoriale e del programma di attuazione nonché alla gestione si provvede d'intesa fra le Regioni interessate.

Le intese sono promosse dalla Regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area protetta e vengono effettuate ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In caso di inerzia o di mancato raggiungimento dell'intesa, il Ministro competente, prima di intervenire ai sensi del quarto comma dell'articolo 5 della presente legge, deve esperire un tentativo per la realizzazione della intesa.

TITOLO III

I CONSIGLI

Art. 12.

*(Istituzione e composizione
del Consiglio nazionale per l'ambiente)*

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale per l'ambiente.

Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro competente, o da un suo delegato, ed è composto da studiosi delle discipline interessate dalla presente legge, scelti in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza attestata dai rispettivi curricula scientifici.

Essi vengono così scelti:

- a) tre dal Consiglio dei ministri;
- b) tre dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni;
- c) tre designati dagli enti locali, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri fra rose di nomi formulate dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEN);
- d) tre designati dalle organizzazioni operanti nel campo della tutela dei valori di cui all'articolo 1, maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri fra rose di nomi formulate da tali organizzazioni;
- e) cinque in rappresentanza delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri fra rose di nomi proposte dal Consiglio universitario nazionale e dal CNR riservando almeno un posto ai nominativi indicati da quest'ultimo.

I componenti del Consiglio nazionale per l'ambiente sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Essi

durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta; se nominati durante il quinquennio durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

In caso di mancata designazione entro tre mesi dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale per l'ambiente è convocato con i componenti già nominati, purchè di numero non inferiore alla metà.

Il Consiglio nazionale per l'ambiente può ripartirsi in sezioni e costituire commissioni ai cui lavori possono essere chiamati a partecipare esperti esterni. E' istituita comunque la sezione speciale per la tutela del mare che opera il collegamento con l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. E' abrogato l'articolo 29 di tale legge.

L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale per l'ambiente sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute plenarie sono pubbliche e di tutti i lavori viene data adeguata informazione.

Il Consiglio nazionale per l'ambiente elegge fra i propri componenti il vice-presidente, i responsabili di sezioni e i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Con decreto del Ministro competente, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti per le attività dei componenti del Consiglio nazionale per l'ambiente.

La misura degli emolumenti, di cui al comma precedente, non potrà essere superiore a quella stabilita con il decreto di cui all'articolo 11 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e successive modificazioni.

Art. 13.

*(Compiti del Consiglio nazionale
per l'ambiente)*

Sono compiti del Consiglio nazionale per l'ambiente:

- a) redigere e aggiornare il progetto di programma nazionale per la conservazione del patrimonio naturale e per le aree pro-

tette e di eventuali programmi e piani di settore;

b) formulare proposte e fornire indicazioni al Ministro competente e agli altri settori dell'amministrazione centrale dello Stato per lo svolgimento delle loro funzioni nelle materie disciplinate dalla presente legge, ivi comprese le indicazioni relative alle misure da adottare di concerto con gli Stati esteri;

c) fornire indicazioni per il coordinamento degli interventi di tutela ambientale;

d) redigere triennialmente un documento sullo stato della conservazione della natura e delle aree protette;

e) tenere un centro di documentazione e informazione sulla conservazione della natura e sulle aree protette in Italia e all'estero;

f) promuovere e coordinare attività di studio e di ricerca sulla conservazione della natura e sulla gestione delle aree protette, collegandosi a enti di ricerca e ad altre istituzioni operanti nel settore, italiani e stranieri, ivi compresi gli enti di gestione delle aree protette straniere situate al confine;

g) formulare proposte e fornire indicazioni alle Regioni, alle strutture di gestione, agli enti locali e ai privati nelle materie disciplinate dalla presente legge, ivi comprese le indicazioni relative alle metodologie per l'elaborazione dei regolamenti e dei piani territoriali;

h) esprimere pareri, se richiesti, sulle proposte e i progetti per l'istituzione o le modificazioni di aree protette, sui piani territoriali delle singole aree protette, sulle iniziative volte alla formazione del personale tecnico, scientifico e amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette, nonché formulare rilievi e raccomandazioni alle Regioni ed alle strutture di gestione;

i) sostituirsi ai Consigli scientifici delle singole aree protette ove questi non assolvano alle loro funzioni;

l) esaminare le proposte relative alla protezione del patrimonio naturale inviate da istituzioni scientifiche, pubbliche e private, da enti locali e da altri organismi e privati cittadini;

m) promuovere nella scuola e nella società l'interesse ai problemi della conservazione della natura e della tutela dell'ambiente.

La sezione speciale per la tutela del mare del Consiglio nazionale per l'ambiente, ha inoltre i compiti concernenti le aree protette marine che la legge 31 dicembre 1982, n. 979, affida alla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 1979.

Per lo svolgimento dei suoi compiti il Consiglio nazionale per l'ambiente si avvale di personale messo a disposizione dal Ministero competente. A tal fine il Consiglio dei ministri è delegato a emanare norme sull'organizzazione degli uffici, sull'organico e sul trattamento economico del personale.

Il Consiglio nazionale per l'ambiente può inoltre avvalersi:

a) di personale altamente specializzato, assunto dal Ministero competente, su richiesta del consiglio stesso, con contratti a tempo determinato per particolari esigenze di studio o di ricerca o per la realizzazione di particolari progetti d'intervento;

b) di personale che presta servizio civile e che ne faccia richiesta.

Per i compiti ispettivi, di vigilanza, di raccolta di informazioni, il Consiglio nazionale per l'ambiente si avvale comunque della collaborazione degli uffici regionali operanti nelle materie previste dalla presente legge e delle capitanerie di porto. A tal fine il Ministro competente procede alle necessarie intese con le Regioni e con il Ministro della marina mercantile.

Art. 14.

(Consiglio scientifico dell'area protetta)

Le Regioni, d'intesa tra loro ove si tratti di aree interregionali, nominano per ogni area protetta e per ogni gruppo di aree protette un consiglio scientifico composto da studiosi delle discipline interessanti le fina-

lità dell'area protetta o del gruppo di aree protette, scelti in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza, attestata dai rispettivi curricula scientifici.

Il consiglio scientifico ha il compito di analizzare i valori fondamentali dell'area protetta, di procedere ad un'indagine scientifica di tutto il territorio, di dare alla struttura di gestione ogni indicazione tecnica utile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'area protetta.

Le strutture di gestione richiedono pari al consiglio scientifico per ogni intervento da effettuarsi nell'area protetta. Qualora gli interventi riguardino la sopravvivenza dei valori fondamentali dell'area protetta il parere espresso è vincolante.

TITOLO IV

AREE PROTETTE NATURALI ESISTENTI

Art. 15.

(Gestione dei parchi nazionali esistenti)

La gestione dei parchi nazionali esistenti è affidata a enti autonomi di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza del Ministro competente.

Sono organi degli enti il presidente, il consiglio d'amministrazione, il consiglio scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente, le Regioni e gli enti locali interessati, tra persone che si siano particolarmente distinte nell'attività scientifica o in quella promozionale per la salvaguardia dell'ambiente. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una volta sola. Egli ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività. Esplica le funzioni che gli siano delegate dal consiglio d'amministrazione. Adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio d'amministrazione nella successiva seduta.

Al presidente si applicano il trattamento economico e normativo dei membri del Consiglio nazionale per l'ambiente.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro competente ed è formato dal presidente e dai seguenti componenti:

a) cinque designati dalla Regione interessata o, nel caso di parchi interregionali, tre designati da ogni Regione interessata; dovrà essere assicurata la presenza delle minoranze;

b) cinque designati dall'ANCI, dall'UNCEM e dall'UPI tra i componenti dei consigli comunali, delle comunità montane e delle province;

c) tre rappresentanti dell'amministrazione centrale dello Stato scelti dal Ministro competente;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni che operano nel settore della tutela ambientale e che siano maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti dal Ministro competente, fra rose di nomi fornite dalle organizzazioni stesse.

In caso di mancata designazione entro tre mesi dalla richiesta del Ministro competente, questi provvede egualmente alla nomina del consiglio di amministrazione purchè si sia raggiunta, oltre al presidente, la metà dei componenti

Il consiglio d'amministrazione, tenendo conto delle indicazioni del consiglio scientifico per quanto di sua competenza:

adotta il bilancio preventivo e consuntivo;

predispone il progetto di piano territoriale e di programma di attuazione, di cui ai precedenti articoli 7 e 8, da inviare alle Regioni per l'approvazione;

adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano e del programma e in generale per la realizzazione delle finalità istituzionali del parco;

adotta direttive attinenti all'attività promozionale e di vigilanza;

adotta il proprio regolamento interno.

Il consiglio d'amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio scientifico, i cui compiti sono indicati nel precedente articolo 14, è composto da undici studiosi delle discipline interessanti le finalità istituzionali del parco scelti, in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza attestata dai rispettivi curricula scientifici, dal Ministro competente, fra rose di nomi formulate dal Consiglio nazionale per l'ambiente, dal Consiglio universitario nazionale, dal CNR e da altri enti pubblici di ricerca.

Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro competente ed è composto da tre membri effettivi designati dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro del tesoro e dal presidente della Regione nella quale ricade tutto o la maggior parte del territorio del parco, e da due membri supplenti designati dal presidente della Corte dei conti e dal Ministro del tesoro.

Gli organi collegiali durano in carica cinque anni; i loro componenti, ad eccezione di quelli del collegio dei revisori dei conti, possono essere confermati; se nominati nel corso del quinquennio, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

Le indennità di carica dei componenti degli organi collegiali sono stabilite con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Gli organi collegiali adottano a maggioranza assoluta il proprio regolamento interno.

La direzione dell'ente è affidata a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione del parco in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami. Egli è responsabile della esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco. Partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico.

Gli enti di gestione dei parchi nazionali dell'Abruzzo, del Gran Paradiso, dello Stelvio, limitatamente al territorio lombardo, del Circeo e della Calabria, vengono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La gestione unitaria del parco nazionale dello Stelvio è affidata al consorzio tra l'ente autonomo di cui al comma precedente e le Province di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

Fino alla istituzione dei nuovi enti continuano ad operare le precedenti strutture di gestione che devono conformarsi ai principi stabiliti dalla presente legge.

I beni mobili e immobili, nonchè il personale delle preesistenti strutture di gestione devono essere trasferiti ai nuovi enti entro 60 giorni dalla loro istituzione. E' data facoltà al personale dell'amministrazione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, adibito alla gestione dei parchi naturali contemplati nel presente articolo, di optare per l'immissione nel ruolo organico del nuovo ente.

Art. 16.

(Trasferimenti delle riserve naturali dello Stato)

Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge le riserve naturali già istituite dallo Stato sono trasferite alle rispettive Regioni.

Entro la stessa data la gestione delle riserve naturali dello Stato ricomprese all'interno del territorio dei parchi naturali esistenti o con essi confinanti è trasferita alle strutture di gestione dei parchi stessi, le quali si avvarranno del relativo personale, ove esso ne faccia richiesta.

Art. 17.

(Corpo forestale dello Stato)

Il Corpo forestale dello Stato viene utilizzato nella gestione delle aree protette se-

condo modalità stabilite da apposite convenzioni tra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e le singole Regioni oppure, nel caso dei parchi di cui all'articolo 15, i singoli enti autonomi.

Inoltre il Corpo forestale dello Stato viene utilizzato dal Consiglio nazionale per l'ambiente per i compiti ispettivi e di vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo 13.

Art. 18.

(Norme transitorie di salvaguardia per particolari aree)

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e in attesa dell'approvazione del programma di cui all'articolo 3 e dell'adozione delle misure di cui al primo comma dell'articolo 4, le Regioni, d'intesa tra loro ai sensi del precedente articolo 11, adottano, previa perimetrazione, adeguate misure transitorie di salvaguardia nelle aree geografiche indicate nell'allegato della presente legge.

Si applica l'ultimo comma del precedente articolo 11.

L'adozione di misure di salvaguardia, quale forma di tutela immediata dell'ambiente, costituisce principio dell'ordinamento giuridico dello Stato, nell'interesse nazionale.

Fino all'adozione di tali misure il mutamento di utilizzazione del territorio, l'esecuzione di nuove opere e la trasformazione di quelle esistenti sono vietate.

Fino all'approvazione del piano generale di difesa del mare di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e del programma nazionale di cui alla presente legge, e fino alla istituzione della sezione speciale per la tutela del mare del Consiglio nazionale per l'ambiente, il decreto del Ministro della marina mercantile istitutivo delle riserve naturali marine nelle aree indicate dall'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è emanato, sentite le Regioni e i comuni territorialmente interessati, su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro della marina mercantile provvede comunque, con la procedura prevista dal precedente comma, alla individuazione delle aree entro cui si devono realizzare i programmi d'intervento contemplati dal comma successivo ed entro cui il mutamento di utilizzazione del territorio, l'esecuzione di nuove opere e la trasformazione di quelle esistenti sono subordinate a nullaosta del Ministro stesso.

Contestualmente alla adozione delle misure di salvaguardia di cui ai commi precedenti, le Regioni approvano specifici progetti di sviluppo per la corretta utilizzazione delle risorse delle aree da proteggere e di quelle limitrofe e stabiliscono le misure di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge.

TITOLO V

SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 19.

(Sanzioni)

I cittadini residenti nei territori interessati e le organizzazioni ivi operanti per la tutela dei valori di cui all'articolo 1 sono legittimati a presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per far valere eventuali vizi di legittimità di provvedimenti amministrativi inerenti le materie contemplate nella presente legge nonchè ad esercitare l'azione inibitoria contro gli illeciti dei privati commessi nelle stesse materie.

In caso di inadempimento degli obblighi conseguenti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria ordinaria o del giudice amministrativo, si applica l'articolo 388 del codice penale.

Sono annullabili gli atti di autonomia privata che abbiano a oggetto o effetto la lesione di interessi tutelati dalla presente legge. L'annullabilità può essere fatta valere anche da chiunque risieda nel territorio interessato.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, gli autori di illeciti penali o amministrativi nelle materie contemplate dalla presente legge sono obbligati a risarcire i danni ambientali da essi provocati.

Il danno viene calcolato con riguardo all'ammontare delle spese necessarie per ricostruire, nei limiti del possibile, i valori alterati dall'intervento illecito. Sono titolari del diritto al risarcimento le strutture di gestione delle aree protette.

Art. 20.

(Finanziamento)

L'onere complessivo previsto dalla presente legge è determinato in lire 101 miliardi, di cui un miliardo per l'anno 1985 e 100 mi-

liardi per il quadriennio 1986-1989 a tale scopo utilizzando il capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Per l'esercizio 1985 l'onere previsto è destinato al finanziamento del Consiglio nazionale per l'ambiente.

Per il quadriennio 1986-1989 la somma di 100 miliardi è destinata all'aumento del 30 per cento degli attuali stanziamenti previsti nel bilancio 1985 per il finanziamento dei parchi nazionali esistenti e le rimanenti disponibilità sono invece destinate al finanziamento delle Regioni mediante l'aumento del Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n 281.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

- 1) Area delle Alpi Marittime — Superficie non inferiore a 80.000 ettari — Province di Cuneo e Imperia.
- 2) Area delle Dolomiti Bellunesi — Superficie non inferiore a 25.000 ettari — Provincia di Belluno.
- 3) Area del Tarvisiano — Superficie non inferiore a 40.000 ettari — Provincia di Udine.
- 4) Area del Delta Padano — Superficie non inferiore a 100.000 ettari — Province di Rovigo, Ferrara e Ravenna.
- 5) Area dei Sibillini — Monti della Laga — Superficie non inferiore ai 45.000 ettari — Province di Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Teramo.
- 6) Area del Falterone e Foreste Casentinesi — Superficie non inferiore a 30.000 ettari — Province di Arezzo, Firenze, Forlì.
- 7) Area del Pollino — Superficie non inferiore a 50.000 ettari — Province di Potenza e Cosenza.
- 8) Area del Gennargentu — Superficie non inferiore a 100.000 ettari — Provincia di Nuoro.